Parlamento europeo
2014-2019

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2016/0224(COD)

26.6.2017

EMENDAMENTI
419 - 760

Progetto di relazione
Laura Ferrara
(PE597.506v01-00)

Procedura comune di protezione internazionale nell'Unione

Proposta di regolamento
(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

Emendamento 419
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Per quanto riguarda la Serbia, la carta costituzionale è la base su cui si fonda l'autonomia delle minoranze nei settori dell'istruzione, dell'utilizzo della lingua, dell'informazione e della cultura. La base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in 16 casi su 11 490. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato l'1,8% (400) delle domande di asilo presentate da cittadini serbi. Almeno nove Stati membri hanno designato la Serbia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato la Serbia paese candidato e sono stati avviati i negoziati.	***soppresso***

All'epoca della designazione si è valutato che la Serbia soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; la Serbia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.	

Or. en

Emendamento 420
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Per quanto riguarda la Serbia, la carta costituzionale è la base su cui si fonda l'autonomia delle minoranze nei settori dell'istruzione, dell'utilizzo della lingua, dell'informazione e della cultura. La base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in 16 casi su 11 490. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo	***soppresso***

della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato l'1,8% (400) delle domande di asilo presentate da cittadini serbi. Almeno nove Stati membri hanno designato la Serbia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato la Serbia paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca della designazione si è valutato che la Serbia soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; la Serbia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

Or. en

Emendamento 421
Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Per quanto riguarda la Serbia, la carta costituzionale è la base su cui si fonda l'autonomia delle minoranze nei settori dell'istruzione, dell'utilizzo della lingua, dell'informazione e della cultura. La base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia	(61) Per quanto riguarda la Serbia, la carta costituzionale è la base su cui si fonda l'autonomia delle minoranze nei settori dell'istruzione, dell'utilizzo della lingua, dell'informazione e della cultura. La base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia

sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in 16 casi su 11 490. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità**,** ***dell'orientamento sessuale***, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato l'1,8% (400) delle domande di asilo presentate da cittadini serbi. Almeno nove Stati membri hanno designato la Serbia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato la Serbia paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca della designazione si è valutato che la Serbia soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; la Serbia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.	sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in 16 casi su 11 490. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato l'1,8 % (400) delle domande di asilo presentate da cittadini serbi. Almeno nove Stati membri hanno designato la Serbia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato la Serbia paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca della designazione si è valutato che la Serbia soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; la Serbia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.
	Or. bg

Emendamento 422
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento

Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) Per quanto riguarda la Turchia, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in 94 casi su 2 899. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 23,1% (310) delle domande di asilo presentate da cittadini turchi. Uno Stato membro ha designato la Turchia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato la Turchia paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca si è valutato che la Turchia soddisfaceva a sufficienza i criteri politici stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; la Turchia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo	***soppresso***

stato di avanzamento.

Or. en

Emendamento 423
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) Per quanto riguarda la Turchia, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in 94 casi su 2 899. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 23,1% (310) delle domande di asilo presentate da cittadini turchi. Uno Stato membro ha designato la Turchia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato la Turchia paese candidato e	***soppresso***

sono stati avviati i negoziati. All'epoca si è valutato che la Turchia soddisfaceva a sufficienza i criteri politici stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; la Turchia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

Or. en

Emendamento 424
Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) Per quanto riguarda la Turchia, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in 94 casi su 2 899. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, ***dell'orientamento sessuale,*** dell'appartenenza a un particolare gruppo	(62) Per quanto riguarda la Turchia, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in 94 casi su 2 899. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora

sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 23,1% (310) delle domande di asilo presentate da cittadini turchi. Uno Stato membro ha designato la Turchia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato la Turchia paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca si è valutato che la Turchia soddisfaceva a sufficienza i criteri politici stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; la Turchia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.	in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 23,1 % (310) delle domande di asilo presentate da cittadini turchi. Uno Stato membro ha designato la Turchia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato la Turchia paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca si è valutato che la Turchia soddisfaceva a sufficienza i criteri politici stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; la Turchia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

Or. bg

Emendamento 425
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, e in particolare dato il riesame periodico dello status previsto dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati del fatto che il loro status potrà essere riconsiderato ed	***soppresso***

abbiano la possibilità di esporre il proprio punto di vista, in una dichiarazione scritta e in un colloquio personale, entro un termine ragionevole, prima che le autorità possano assumere una decisione motivata di revoca.

Or. en

Emendamento 426
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ***e in particolare dato il riesame periodico dello status previsto dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche),*** gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati del fatto che il loro status potrà essere riconsiderato ed abbiano la possibilità di esporre il proprio punto di vista, in una dichiarazione scritta e in un colloquio personale, entro un termine ragionevole, prima che le autorità possano assumere una decisione motivata di revoca.	(63) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati del fatto che il loro status potrà essere riconsiderato ed abbiano la possibilità di esporre il proprio punto di vista, in una dichiarazione scritta e in un colloquio personale, entro un termine ragionevole, prima che le autorità possano assumere una decisione motivata di revoca. ***É opportuno rispettare sempre il principio di non respingimento.***

Or. en

Emendamento 427
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) Riguardo alla revoca dello status di	(63) Riguardo alla revoca dello status di

rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, e in particolare dato il riesame periodico dello status previsto dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati del fatto che il loro status ***potrà essere*** riconsiderato ed abbiano la possibilità di esporre il proprio punto di vista, in una dichiarazione scritta e in un colloquio personale, entro un termine ragionevole, prima che le autorità possano assumere una decisione motivata di revoca.	rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, e in particolare dato il riesame periodico dello status previsto dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati del fatto che il loro status ***sarà periodicamente e obbligatoriamente*** riconsiderato ed abbiano la possibilità di esporre il proprio punto di vista, in una dichiarazione scritta e in un colloquio personale, entro un termine ragionevole, prima che le autorità possano assumere una decisione motivata di revoca.

Or. en

Emendamento 428
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato ***o dello status di protezione sussidiaria***, e in particolare dato il riesame periodico dello status previsto dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati del fatto che il loro status potrà essere riconsiderato ed abbiano la possibilità di esporre il proprio punto di vista, in una dichiarazione scritta e in un colloquio personale, entro un termine ragionevole, prima che le autorità possano assumere una decisione motivata di revoca.	(63) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato, e in particolare dato il riesame periodico dello status previsto dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati del fatto che il loro status potrà essere riconsiderato ed abbiano la possibilità di esporre il proprio punto di vista, in una dichiarazione scritta e in un colloquio personale, entro un termine ragionevole, prima che le autorità possano assumere una decisione motivata di revoca.

Or. en

Emendamento 429
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) Avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale, comprese le decisioni riguardanti il ritiro esplicito o implicito della domanda, e le decisioni di revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria dovrebbe essere possibile un ricorso effettivo dinanzi al giudice***, conforme a tutti i requisiti e le condizioni previsti all'articolo 47 della Carta***. Al fine di garantire l'efficacia della procedura, il richiedente dovrebbe impugnare la decisione entro un termine prestabilito. Per permettere al richiedente di rispettare i termini fissati e garantirgli un accesso effettivo al sindacato giurisdizionale, è opportuno che egli possa contare sull'ausilio di un interprete e abbia diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali ***gratuite***.	(64) Avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale, comprese le decisioni riguardanti il ritiro esplicito o implicito della domanda, e le decisioni di revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria dovrebbe essere possibile un ricorso effettivo dinanzi al giudice. Al fine di garantire l'efficacia della procedura, il richiedente dovrebbe impugnare la decisione entro un termine prestabilito. Per permettere al richiedente di rispettare i termini fissati e garantirgli un accesso effettivo al sindacato giurisdizionale, è opportuno che egli possa contare sull'ausilio di un interprete e abbia diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali.

Or. en

Emendamento 430
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) Avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale, comprese le decisioni riguardanti il ritiro esplicito ***o implicito*** della domanda, e le decisioni di revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria dovrebbe	(64) Avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale, comprese le decisioni riguardanti il ritiro esplicito ***o la sospensione*** della domanda, e le decisioni di revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria dovrebbe

essere possibile un ricorso effettivo dinanzi al giudice, conforme a tutti i requisiti e le condizioni previsti all'articolo 47 della Carta. Al fine di garantire l'efficacia della procedura, il richiedente dovrebbe impugnare la decisione entro un termine prestabilito. Per permettere al richiedente di rispettare i termini fissati e garantirgli un accesso effettivo al sindacato giurisdizionale, è opportuno che egli possa contare sull'ausilio di un interprete e abbia diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

essere possibile un ricorso effettivo dinanzi al giudice, conforme a tutti i requisiti e le condizioni previsti all'articolo 47 della Carta. Al fine di garantire l'efficacia della procedura, il richiedente dovrebbe impugnare la decisione entro un termine prestabilito. Per permettere al richiedente di rispettare i termini fissati e garantirgli un accesso effettivo al sindacato giurisdizionale, è opportuno che egli possa contare sull'ausilio di un interprete e abbia diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

Or. en

Emendamento 431
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) Avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale, comprese le decisioni riguardanti il ritiro esplicito o implicito della domanda, e le decisioni di revoca dello status di rifugiato ***o dello status di protezione sussidiaria*** dovrebbe essere possibile un ricorso effettivo dinanzi al giudice, conforme a tutti i requisiti e le condizioni previsti all'articolo 47 della Carta. Al fine di garantire l'efficacia della procedura, il richiedente dovrebbe impugnare la decisione entro un termine prestabilito. Per permettere al richiedente di rispettare i termini fissati e garantirgli un accesso effettivo al sindacato giurisdizionale, è opportuno che egli possa contare sull'ausilio di un interprete e abbia diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.	(64) Avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale, comprese le decisioni riguardanti il ritiro esplicito o implicito della domanda, e le decisioni di revoca dello status di rifugiato dovrebbe essere possibile un ricorso effettivo dinanzi al giudice, conforme a tutti i requisiti e le condizioni previsti all'articolo 47 della Carta. Al fine di garantire l'efficacia della procedura, il richiedente dovrebbe impugnare la decisione entro un termine prestabilito. Per permettere al richiedente di rispettare i termini fissati e garantirgli un accesso effettivo al sindacato giurisdizionale, è opportuno che egli possa contare sull'ausilio di un interprete e abbia diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

Or. en

Emendamento 432
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo, dovrebbe essergli permesso di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso nel primo grado d'impugnazione e, se tale diritto è esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso. ***Soltanto in un numero limitato di casi previsti dal presente regolamento l'effetto sospensivo dell'impugnazione non è automatico e il richiedente dovrà chiedere al giudice di sospendere l'esecuzione di una decisione di rimpatrio oppure il giudice dovrà agire di propria iniziativa in tal senso. Se è fatta eccezione al diritto a un ricorso con effetto sospensivo automatico, è opportuno garantire adeguatamente al richiedente i diritti di difesa, fornendogli i servizi necessari di interpretazione e di assistenza legale e concedendogli tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentarla al giudice. In tale contesto il giudice dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega lo status di protezione internazionale. È opportuno autorizzare il richiedente a rimanere nel territorio dello Stato membro in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Tuttavia la decisione dovrebbe essere presa entro un mese.***	(65) Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo, dovrebbe essergli permesso di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso nel primo grado d'impugnazione e, se tale diritto è esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso.

Or. en

Emendamento 433

Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo, dovrebbe essergli permesso di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso nel primo grado d'impugnazione e, se tale diritto è esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso. ***Soltanto in un numero limitato di casi previsti dal presente regolamento l'effetto sospensivo dell'impugnazione non è automatico e il richiedente dovrà chiedere al giudice di sospendere l'esecuzione di una decisione di rimpatrio oppure il giudice dovrà agire di propria iniziativa in tal senso. Se è fatta eccezione al diritto a un ricorso con effetto sospensivo automatico, è opportuno garantire adeguatamente al richiedente i diritti di difesa, fornendogli i servizi necessari di interpretazione e di assistenza legale e concedendogli tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentarla al giudice. In tale contesto il giudice dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega lo status di protezione internazionale. È opportuno autorizzare il richiedente a rimanere nel territorio dello Stato membro in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Tuttavia la decisione dovrebbe essere presa entro un mese.***	(65) Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo, dovrebbe essergli permesso di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso nel primo grado d'impugnazione e, se tale diritto è esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso.

Or. en

Emendamento 434
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo, dovrebbe essergli permesso di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso nel primo grado d'impugnazione e, se tale diritto è esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso. Soltanto in un numero limitato di casi previsti dal presente regolamento l'effetto sospensivo dell'impugnazione ***non*** è automatico ***e il richiedente dovrà chiedere al giudice di sospendere l'esecuzione di una decisione di rimpatrio oppure il giudice dovrà agire di propria iniziativa in tal senso***. ***Se è fatta eccezione al diritto a un ricorso con effetto sospensivo automatico***, è opportuno garantire adeguatamente al richiedente i diritti di difesa, fornendogli i servizi necessari di interpretazione e di assistenza legale e concedendogli tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentarla al giudice. ***In tale contesto il giudice dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega lo status di protezione internazionale.*** È opportuno autorizzare il richiedente a rimanere nel territorio dello Stato membro in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Tuttavia la decisione dovrebbe essere presa entro un mese.	(65) Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo, dovrebbe essergli permesso di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso nel primo grado d'impugnazione e, se tale diritto è esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso. Soltanto in un numero limitato di casi previsti dal presente regolamento l'effetto sospensivo dell'impugnazione è automatico. ***Tuttavia***, è opportuno garantire adeguatamente al richiedente i diritti di difesa, fornendogli i servizi necessari di interpretazione e di assistenza legale e concedendogli tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentarla al giudice. È opportuno autorizzare il richiedente a rimanere nel territorio dello Stato membro in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Tuttavia la decisione dovrebbe essere presa entro un mese.

Or. en

Emendamento 435
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo, dovrebbe essergli permesso di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso nel primo grado d'impugnazione e, se tale diritto è esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso. Soltanto in un numero limitato di casi previsti ***dal*** presente ***regolamento*** l'effetto sospensivo dell'impugnazione non è automatico e il richiedente dovrà chiedere al giudice di sospendere l'esecuzione di una decisione di rimpatrio oppure il giudice dovrà agire di propria iniziativa in tal senso. Se è fatta eccezione al diritto a un ricorso con effetto sospensivo automatico, è opportuno garantire adeguatamente al richiedente i diritti di difesa, fornendogli i servizi necessari di interpretazione e di assistenza legale e concedendogli tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentarla al giudice. In tale contesto il giudice dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega lo status di protezione internazionale. È opportuno autorizzare il richiedente a rimanere nel territorio dello Stato membro in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Tuttavia la decisione dovrebbe essere presa entro un mese.	(65) Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo, dovrebbe essergli permesso di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso nel primo grado d'impugnazione e, se tale diritto è esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso. Soltanto in un numero limitato di casi previsti ***dalla*** presente ***direttiva*** l'effetto sospensivo dell'impugnazione non è automatico e il richiedente dovrà chiedere al giudice di sospendere l'esecuzione di una decisione di rimpatrio oppure il giudice dovrà agire di propria iniziativa in tal senso. Se è fatta eccezione al diritto a un ricorso con effetto sospensivo automatico, è opportuno garantire adeguatamente al richiedente i diritti di difesa, fornendogli i servizi necessari di interpretazione e di assistenza legale e concedendogli tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentarla al giudice. In tale contesto il giudice dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega lo status di protezione internazionale. È opportuno autorizzare il richiedente a rimanere nel territorio dello Stato membro in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Tuttavia la decisione dovrebbe essere presa entro un mese.

Or. fr

Emendamento 436
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*

(67) A norma dell'articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ***il*** presente ***regolamento*** non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico ***e la salvaguardia della sicurezza interna***.	(67) A norma dell'articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ***la*** presente ***direttiva*** non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Or. en

Emendamento 437
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) A norma dell'articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ***il*** presente ***regolamento*** non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.	(67) A norma dell'articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ***la*** presente ***direttiva*** non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Or. fr

Emendamento 438
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri in applicazione ***del*** presente ***regolamento*** si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera	(68) Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri in applicazione ***della*** presente ***direttiva*** si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)[31].

[31] GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)[31].

[31] GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

Or. en

Emendamento 439
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione	*Emendamento*
(69) È opportuno che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo nel quadro ***del*** presente ***regolamento*** sia conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] e del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo)[33] e che, in particolare, rispetti i principi di necessità e proporzionalità.	(69) È opportuno che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo nel quadro ***della*** presente ***direttiva*** sia conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] e del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo)[33] e che, in particolare, rispetti i principi di necessità e proporzionalità.
[32] Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).	[32] Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
[33] GU L [...] del [...], pag. [...].	[33] GU L [...] del [...], pag. [...].

Or. en

Emendamento 440
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) I dati personali raccolti alla registrazione o alla presentazione della domanda di protezione internazionale e durante il colloquio personale dovrebbero essere considerati parte integrante della pratica del richiedente ed essere conservati per ***un certo numero di*** anni***, perché può accadere che, negli anni successivi, il cittadino di paese terzo o l'apolide che chiede protezione internazionale in uno Stato membro tenti di chiederla anche in un altro o che reiteri ulteriormente la domanda nello stesso Stato membro o in un altro***. ***Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno soggiornato nell'Unione per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquistato la cittadinanza di uno Stato membro al termine di un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata riconosciuta loro la protezione internazionale, dieci anni dovrebbero costituire il periodo per cui è necessario conservare i dati personali, comprese le impronte digitali e l'immagine del volto.***	(70) I dati personali raccolti alla registrazione o alla presentazione della domanda di protezione internazionale e durante il colloquio personale dovrebbero essere considerati parte integrante della pratica del richiedente ed essere conservati per ***un massimo di due*** anni ***dopo la decisione definitiva***.

Or. en

Emendamento 441
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) I dati personali raccolti alla registrazione o alla presentazione della domanda di protezione internazionale e durante il colloquio personale dovrebbero	(70) I dati personali raccolti alla registrazione o alla presentazione della domanda di protezione internazionale e durante il colloquio personale dovrebbero

essere considerati parte integrante della pratica del richiedente ed essere conservati per un certo numero di anni, perché può accadere che, negli anni successivi, il cittadino di paese terzo o l'apolide che chiede protezione internazionale in uno Stato membro tenti di chiederla anche in un altro o che reiteri ulteriormente la domanda nello stesso Stato membro o in un altro. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno soggiornato nell'Unione per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquistato la cittadinanza di uno Stato membro al termine di un periodo di ***dieci*** anni a decorrere dalla data in cui è stata riconosciuta loro la protezione internazionale, dieci anni dovrebbero costituire il periodo per cui è necessario conservare i dati personali, comprese le impronte digitali e l'immagine del volto.	essere considerati parte integrante della pratica del richiedente ed essere conservati per un certo numero di anni, perché può accadere che, negli anni successivi, il cittadino di paese terzo o l'apolide che chiede protezione internazionale in uno Stato membro tenti di chiederla anche in un altro o che reiteri ulteriormente la domanda nello stesso Stato membro o in un altro. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno soggiornato nell'Unione per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquistato la cittadinanza di uno Stato membro al termine di un periodo di ***cinque*** anni a decorrere dalla data in cui è stata riconosciuta loro la protezione internazionale, dieci anni dovrebbero costituire il periodo per cui è necessario conservare i dati personali, comprese le impronte digitali e l'immagine del volto.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea il periodo di conservazione dei dati a cinque anni, il periodo scelto nella posizione del Parlamento europeo su Eurodac.

Emendamento 442
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione	*Emendamento*
(71) Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni***,*** i documenti da rimettere ai richiedenti ***e le misure relative ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, minori compresi***, è opportuno conferire	(71) Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni ***e*** i documenti da rimettere ai richiedenti, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate

competenze di esecuzione alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[34].

conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[34].

[34] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[34] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 443
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione	*Emendamento*
(71) Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni, i documenti da rimettere ai richiedenti e le misure relative ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali ***particolari***, minori compresi, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che	(71) Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni, i documenti da rimettere ai richiedenti e le misure relative ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali ***specifiche***, minori compresi, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che

stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[34].	stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[34].
[34] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).	[34] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea la terminologia a quella della posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti del sistema europeo comune di asilo, con particolare riferimento alla direttiva accoglienza.

Emendamento 444
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione	*Emendamento*
(71) Per garantire condizioni uniformi di applicazione ***del*** presente ***regolamento***, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni, i documenti da rimettere ai richiedenti e le misure relative ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, minori compresi, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che	(71) Per garantire condizioni uniformi di applicazione ***della*** presente ***direttiva***, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni, i documenti da rimettere ai richiedenti e le misure relative ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, minori compresi, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che

stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[34].

[34] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[34].

[34] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 445
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione	*Emendamento*
(71) Per garantire condizioni uniformi di applicazione ***del*** presente ***regolamento***, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni, i documenti da rimettere ai richiedenti e le misure relative ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, minori compresi, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[34] del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.	(71) Per garantire condizioni uniformi di applicazione ***della*** presente ***direttiva***, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni, i documenti da rimettere ai richiedenti e le misure relative ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, minori compresi, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[34] del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

[34] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[34] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. fr

Emendamento 446
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) Al fine di far fronte al repentino deterioramento della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla sospensione della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o alla sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di sei mesi, se in base a una valutazione circostanziata ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni stabilite dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire parità di	***soppresso***

partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati dell'elaborazione di tali atti delegati.

Or. en

Emendamento 447
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) Al fine di far fronte al repentino deterioramento della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla sospensione della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o alla sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di ***sei*** mesi, se in base a una valutazione circostanziata ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni stabilite dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il	(72) Al fine di far fronte al repentino deterioramento della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla sospensione della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o alla sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di ***tre*** mesi, se in base a una valutazione circostanziata ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni stabilite dal presente regolamento. ***È altresì opportuno poter procedere in senso contrario, ossia designando un paese come paese terzo sicuro a livello di Unione o aggiungendo un paese nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, tramite una delega di poteri alla Commissione.*** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori

Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati dell'elaborazione di tali atti delegati.	la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati dell'elaborazione di tali atti delegati.

Or. en

Emendamento 448
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) Al fine di far fronte al repentino deterioramento della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla sospensione della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o alla sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di sei mesi, se in base a una valutazione circostanziata ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni stabilite ***dal*** presente ***regolamento***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel	(72) Al fine di far fronte al repentino deterioramento della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla sospensione della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o alla sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di sei mesi, se in base a una valutazione circostanziata ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni stabilite ***dalla*** presente ***direttiva***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel

rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati dell'elaborazione di tali atti delegati.	rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati dell'elaborazione di tali atti delegati.

Or. en

Emendamento 449
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) Al fine di far fronte al repentino deterioramento della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla sospensione della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o alla sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di sei mesi, se in base a una valutazione circostanziata ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni stabilite ***dal*** presente ***regolamento***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del	(72) Al fine di far fronte al repentino deterioramento della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla sospensione della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o alla sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di sei mesi, se in base a una valutazione circostanziata ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni stabilite ***dalla*** presente ***direttiva***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del

13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. fr

Emendamento 450
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione	*Emendamento*
(73) ***Il*** presente ***regolamento*** non contempla le procedure tra Stati membri disciplinate dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).	(73) ***La*** presente ***direttiva*** non contempla le procedure tra Stati membri disciplinate dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

Or. en

Emendamento 451
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione	*Emendamento*
(73) ***Il*** presente ***regolamento*** non contempla le procedure tra Stati membri disciplinate dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).	(73) ***La*** presente ***direttiva*** non contempla le procedure tra Stati membri disciplinate dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

Or. fr

Emendamento 452
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
(74) ***Il*** presente ***regolamento*** dovrebbe applicarsi ai richiedenti cui si applica il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a complemento e ferme restando le sue disposizioni.	(74) ***La*** presente ***direttiva*** dovrebbe applicarsi ai richiedenti cui si applica il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a complemento e ferme restando le sue disposizioni.

Or. en

Emendamento 453
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
(74) ***Il*** presente ***regolamento*** dovrebbe applicarsi ai richiedenti cui si applica il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a complemento e ferme restando le sue disposizioni.	(74) ***La*** presente ***direttiva*** dovrebbe applicarsi ai richiedenti cui si applica il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a complemento e ferme restando le sue disposizioni.

Or. fr

Emendamento 454
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
(75) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe formare oggetto di	(75) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni***, in modo***

periodiche valutazioni.	***particolare in relazione all'applicazione della sua sezione III***.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento intende garantire la piena attuazione, nella pratica, delle disposizioni del regolamento in esame relative all'assistenza legale gratuita ai richiedenti asilo in tutte le fasi della procedura.

Emendamento 455
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
(75) L'applicazione ***del*** presente ***regolamento*** dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.	(75) L'applicazione ***della*** presente ***direttiva*** dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni ***da parte delle competenti istituzioni, fra cui il Parlamento europeo***.

Or. en

Emendamento 456
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
(75) L'applicazione ***del*** presente ***regolamento*** dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.	(75) L'applicazione ***della*** presente ***direttiva*** dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.

Or. fr

Emendamento 457

Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione	*Emendamento*
(76) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 458
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione	*Emendamento*
(76) ***Poiché l'obiettivo del*** presente ***regolamento, vale a dire l'istituzione di una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base*** al principio di ***sussidiarietà sancito***	(76) ***La*** presente ***direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza*** al principio di ***proporzionalità enunciato nell***'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. ***Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.***

Or. fr

Emendamento 459
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Considerando 77 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione ***del*** presente ***regolamento***.]	[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione ***della*** presente ***direttiva***.]

Or. en

Emendamento 460
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Considerando 77 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che	[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che

desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione ***del*** presente ***regolamento***.]	desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione ***della*** presente ***direttiva***.]

Or. fr

Emendamento 461
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Considerando 77 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione ***del*** presente ***regolamento***, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]	[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione ***della*** presente ***direttiva***, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]

Or. en

Emendamento 462
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Considerando 77 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione ***del*** presente ***regolamento***, non sono da	[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione ***della*** presente ***direttiva***, non sono da esso

esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]

vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]

Or. fr

Emendamento 463
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Considerando 77 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
[(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione ***del*** presente ***regolamento***, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.	[(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione ***della*** presente ***direttiva***, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

Or. en

Emendamento 464
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Considerando 77 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
[(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione ***del*** presente ***regolamento***, non è da ***esso***	[(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione ***della*** presente ***direttiva***, non è da ***essa***

vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.	vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

Or. fr

Emendamento 465
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Considerando 77 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione ***del*** presente ***regolamento***.]	(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione ***della*** presente ***direttiva***.]

Or. en

Emendamento 466
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Considerando 77 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione ***del*** presente ***regolamento***.]	(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione ***della*** presente ***direttiva***.]

Or. fr

Emendamento 467
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Considerando 77 – comma 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
[(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione ***del*** presente ***regolamento***.	[(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione ***della*** presente ***direttiva***.

Or. en

Emendamento 468
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Considerando 77 – comma 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
[(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione ***del*** presente ***regolamento***.	[(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione ***della*** presente ***direttiva***.

Or. fr

Emendamento 469
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Considerando 77 – comma 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione ***del*** presente ***regolamento***, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]	(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione ***della*** presente ***direttiva***, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]

Or. en

Emendamento 470
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Considerando 77 – comma 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione ***del*** presente ***regolamento***, non è da ***esso*** vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]	(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione ***della*** presente ***direttiva***, non è da ***essa*** vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]

Or. fr

Emendamento 471
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Considerando 78

Testo della Commissione	*Emendamento*
(78) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione ***del*** presente ***regolamento***, non è da ***esso*** vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.	(78) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione ***della*** presente ***direttiva***, non è da ***essa*** vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

Or. en

Emendamento 472
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Considerando 78

Testo della Commissione	*Emendamento*
(78) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione ***del*** presente ***regolamento***, non è da ***esso*** vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.	(78) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione ***della*** presente ***direttiva***, non è da ***essa*** vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

Or. fr

Emendamento 473
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
(79) ***Il*** presente ***regolamento*** rispetta i	(79) ***La*** presente ***direttiva*** rispetta i

diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, ***il*** presente ***regolamento*** intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 e 47 della Carta,

diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, ***la*** presente ***direttiva*** intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 e 47 della Carta,

Or. fr

Emendamento 474
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
(79) ***Il*** presente ***regolamento*** rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, ***il*** presente ***regolamento*** intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 e 47 della Carta,	(79) ***La*** presente ***direttiva*** rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, ***la*** presente ***direttiva*** intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 e 47 della Carta,

Or. en

Emendamento 475
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente ***regolamento*** stabilisce una procedura comune ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale di cui al regolamento (UE) XXX/XXX	***La*** presente ***direttiva*** stabilisce una procedura comune ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale di cui al regolamento (UE) XXX/XXX

(regolamento qualifiche).	(regolamento qualifiche).

Or. en

Emendamento 476
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente ***regolamento*** stabilisce una procedura comune ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale di cui al regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).	***La*** presente ***direttiva*** stabilisce una procedura comune ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale di cui al regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

Or. fr

Emendamento 477
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica ***a tutte le*** domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale.	1. Il presente regolamento si applica ***soltanto alle*** domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 478
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Il*** presente ***regolamento*** si applica a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale.	1. ***La*** presente ***direttiva*** si applica a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale.

Or. fr

Emendamento 479
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Il*** presente ***regolamento*** si applica a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale.	1. ***La*** presente ***direttiva*** si applica a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 480
Sergei Stanishev

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento ***non si applica*** alle domande di protezione internazionale e alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso	2. ***Gli Stati membri possono applicare*** il presente regolamento alle domande di protezione internazionale e alle domande di asilo diplomatico o territoriale

le rappresentanze degli Stati membri.	presentate presso le rappresentanze degli Stati membri ***nei paesi terzi***.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di applicare le disposizioni del presente regolamento nei paesi terzi. Tale possibilità offrirebbe ai richiedenti asilo un'opzione sicura e legale per chiedere protezione internazionale.

Emendamento 481
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Il*** presente ***regolamento*** non si applica alle domande di protezione internazionale e alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.	2. ***La*** presente ***direttiva*** non si applica alle domande di protezione internazionale e alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 482
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Il*** presente ***regolamento*** non si applica alle domande di protezione internazionale e alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.	2. ***La*** presente ***direttiva*** non si applica alle domande di protezione internazionale e alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 483
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono decidere di applicare ***il*** presente ***regolamento*** alle domande di protezione alle quali non si applica il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).	Gli Stati membri possono decidere di applicare ***la*** presente ***direttiva*** alle domande di protezione alle quali non si applica il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

Or. en

Emendamento 484
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono decidere di applicare ***il*** presente ***regolamento*** alle domande di protezione alle quali non si applica il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).	Gli Stati membri possono decidere di applicare ***la*** presente ***direttiva*** alle domande di protezione alle quali non si applica il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

Or. fr

Emendamento 485
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Disposizioni più favorevoli

	Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale, purché tali criteri siano compatibili con il presente regolamento.

Or. en

Emendamento 486
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini ***del*** presente ***regolamento*** si applicano le seguenti definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche):	1. Ai fini ***della*** presente ***direttiva*** si applicano le seguenti definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche):

Or. en

Emendamento 487
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 - parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini ***del*** presente ***regolamento*** si applicano le seguenti definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche):	1. Ai fini ***della*** presente ***direttiva*** si applicano le seguenti definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche):

Or. fr

Emendamento 488
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) "beneficiario di protezione sussidiaria";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 489
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) "status di protezione sussidiaria";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 490
Sergei Stanishev

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) "familiari".

Or. en

Motivazione

L'articolo 31 della proposta della Commissione non è coerente, tra l'altro, con la definizione di familiari contemplata nel regolamento di Dublino. La possibilità di un esame congiunto delle domande dovrebbe essere estesa a tutti i familiari, in modo da semplificare le procedure di presentazione delle domande.

Emendamento 491

Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato ***o lo status di protezione sussidiaria;***	(a) "domanda di protezione internazionale" o "domanda": "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato;

Or. hu

Emendamento 492
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato ***o lo status di protezione sussidiaria***;	(a) "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato;

Or. en

Emendamento 493
Udo Voigt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di	(a) "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di

protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo ***o da un apolide*** di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;	protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

Or. de

Emendamento 494
Udo Voigt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "richiedente": il cittadino di paese terzo ***o l'apolide*** che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;	(b) "richiedente": il cittadino di paese terzo che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

Or. de

Emendamento 495
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) "registrazione di una domanda di protezione internazionale": la registrazione dei dati personali, fra cui le impronte digitali e l'immagine del volto, conformemente [all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Eurodac], di un richiedente protezione internazionale che formalizza la domanda di protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 496
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) "presentazione di una domanda di protezione internazionale": presentazione degli elementi di cui dispone il richiedente e che motivano la richiesta di protezione internazionale conformemente [all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento qualifiche];

Or. en

Emendamento 497
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) "richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari": il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento è limitata a causa di circostanze individuali;	(c) "richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari": il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento è limitata a causa di circostanze individuali ***o specifiche vulnerabilità***;

Or. en

Emendamento 498

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) "richiedente che necessita di garanzie procedurali ***particolari***": il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento è limitata a causa di circostanze individuali;	(c) "richiedente che necessita di garanzie procedurali ***specifiche***": il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento è limitata a causa di circostanze individuali;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea la terminologia a quella della posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti del sistema europeo comune di asilo, con particolare riferimento alla direttiva accoglienza.

Emendamento 499
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 - lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) "richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari": il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti ***dal*** presente ***regolamento*** è limitata a causa di circostanze individuali;	(c) "richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari": il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti ***dalla*** presente ***direttiva*** è limitata a causa di circostanze individuali;

Or. fr

Emendamento 500
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) "richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari": il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti ***dal*** presente ***regolamento*** è limitata a causa di circostanze individuali;	(c) "richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari": il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti ***dalla*** presente ***direttiva*** è limitata a causa di circostanze individuali;

Or. en

Emendamento 501
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Marju Lauristin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) "registrazione di una domanda di protezione internazionale": la registrazione dei dati personali, conformemente [all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Eurodac], di un richiedente protezione internazionale che formalizza la domanda di protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 502
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) "apolide": un individuo che nessuno Stato considera come proprio cittadino a norma del diritto nazionale;

Or. en

Emendamento 503
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) "presentazione di una domanda di protezione internazionale": presentazione degli elementi di cui dispone il richiedente e che possono contribuire a motivare la richiesta di protezione internazionale conformemente [all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento qualifiche];

Or. en

Emendamento 504
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) "decisione definitiva": la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche)***, compresa la decisione che respinge una domanda inammissibile o la decisione che respinge la domanda esplicitamente ritirata dal richiedente o alla quale questi ha rinunciato e per la quale non è più possibile alcuna procedura d'impugnazione nello Stato membro interessato***;	(d) "decisione definitiva": la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche);

Or. en

Motivazione

Nell'ambito della definizione di "decisione definitiva" non è necessario stabilire per quale motivo una domanda sia stata respinta. Inoltre, poiché alcuni dei concetti elencati dalla Commissione saranno modificati, la loro soppressione in questo punto del regolamento si rende necessaria per motivi di coerenza con gli emendamenti successivi.

Emendamento 505
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) "decisione definitiva": la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), compresa la decisione che respinge una domanda ***inammissibile o la decisione che respinge la domanda*** esplicitamente ritirata ***dal richiedente o alla quale questi ha rinunciato*** e per la quale non è più possibile alcuna procedura d'impugnazione nello Stato membro interessato;	(d) "decisione definitiva": la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), compresa la decisione che respinge una domanda esplicitamente ritirata e per la quale non è più possibile alcuna procedura d'impugnazione nello Stato membro interessato;

Or. en

Emendamento 506
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) "decisione definitiva": la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche),	(d) "decisione definitiva": la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche),

compresa la decisione che respinge una domanda inammissibile o la decisione che respinge la domanda esplicitamente ritirata dal richiedente o alla quale questi ha rinunciato e per la quale non è più possibile alcuna procedura d'impugnazione nello Stato membro interessato;	compresa la decisione che respinge una domanda inammissibile o la decisione che respinge la domanda esplicitamente ritirata dal richiedente o alla quale questi ha rinunciato e per la quale non è più possibile alcuna procedura d'impugnazione ***a norma dell'articolo 53*** nello Stato membro interessato;

Or. en

Emendamento 507
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) "decisione definitiva": la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato ***o lo status di protezione sussidiaria*** a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), compresa la decisione che respinge una domanda inammissibile o la decisione che respinge la domanda esplicitamente ritirata dal richiedente o alla quale questi ha rinunciato e per la quale non è più possibile alcuna procedura d'impugnazione nello Stato membro interessato;	(d) "decisione definitiva": la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), compresa la decisione che respinge una domanda inammissibile o la decisione che respinge la domanda esplicitamente ritirata dal richiedente o alla quale questi ha rinunciato e per la quale non è più possibile alcuna procedura d'impugnazione nello Stato membro interessato;

Or. en

Emendamento 508
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) "autorità accertante": qualsiasi	(e) "autorità accertante": qualsiasi

organo ***quasi*** giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale ***e a prendere una decisione di primo grado***;	organo giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 509
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) "autorità accertante": qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado;	(e) "autorità accertante": qualsiasi organo ***giurisdizionale,*** quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado;

Or. en

Emendamento 510
Miltiadis Kyrkos

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) "tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;	(f) "tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;

	l'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolverne le funzioni nei confronti del minore non accompagnato, in conformità della direttiva 2013/33/UE;

Or. en

Emendamento 511
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) "tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere ***generale*** e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;	(f) "tutore": la persona o l'organizzazione designata ***dagli organismi competenti*** per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;

Or. en

Motivazione

Si tratta della formulazione utilizzata nella proposta di compromesso relativa al regolamento sulle qualifiche. Il Parlamento dovrebbe prefiggersi di mantenere la coerenza riguardo alle definizioni.

Emendamento 512
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 - lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) "tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste ***dal***	(f) "tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste

presente ***regolamento***, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;	***dalla*** presente ***direttiva***, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;

Or. fr

Emendamento 513
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) "tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste ***dal*** presente ***regolamento***, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;	(f) "tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste ***dalla*** presente ***direttiva***, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;

Or. en

Emendamento 514
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) "tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere ***generale*** e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;	(f) "tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;

Or. en

Emendamento 515
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) "tutore": la persona ***o l'organizzazione*** designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;	(f) "tutore": la persona ***fisica*** designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;

Or. en

Emendamento 516
Miltiadis Kyrkos

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) "revoca della protezione internazionale": la decisione di un'autorità accertante di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a una determinata persona;	(g) "revoca della protezione internazionale": la decisione di un'autorità accertante di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a una determinata persona***, conformemente al [regolamento qualifiche]***;

Or. en

Emendamento 517
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) "revoca della protezione internazionale": la decisione di un'autorità accertante di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato ***o lo status di protezione sussidiaria*** a una determinata persona;	(g) "revoca della protezione internazionale": la decisione di un'autorità accertante di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato a una determinata persona;

Or. en

Emendamento 518
Péter Niedermüller, Elly Schlein, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Cécile Kashetu Kyenge

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) "domanda reiterata": l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente***, anche nel caso in cui la domanda sia stata respinta per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente con ritiro implicito***;	(i) "domanda reiterata": l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente;

Or. en

Motivazione

Nell'ambito della definizione di "decisione definitiva" non è necessario stabilire per quale motivo una domanda sia stata respinta. Inoltre, poiché alcuni dei concetti elencati dalla Commissione saranno modificati, la loro soppressione in questo punto del regolamento si rende necessaria per motivi di coerenza con gli emendamenti successivi.

Emendamento 519
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) "domanda reiterata": l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva ***su una domanda precedente***, anche nel caso in cui la domanda sia stata respinta per ritiro esplicito ***o per rinuncia del richiedente con ritiro implicito***;	(i) "domanda reiterata": ***la seconda o*** l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva ***sulle domande precedenti, basata sugli stessi elementi di fatto e di diritto delle precedenti richieste***, anche nel caso in cui la domanda sia stata respinta per ritiro esplicito;

Or. en

Emendamento 520
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) "domanda reiterata": l'ulteriore domanda di protezione internazionale ***fatta in un qualsiasi*** Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva ***su una*** domanda precedente, anche nel caso in cui la domanda sia stata respinta per ritiro esplicito ***o per rinuncia del richiedente con ritiro implicito***;	(i) "domanda reiterata": l'ulteriore domanda di protezione internazionale ***presentata nello*** Stato membro ***interessato*** dopo che è stata adottata una decisione definitiva ***e fondata sugli stessi elementi già oggetto di valutazione nella*** domanda precedente, anche nel caso in cui la domanda sia stata respinta per ritiro esplicito;

Or. en

Emendamento 521
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(j bis) "legame significativo con un paese terzo": l'esistenza di legami familiari o culturali oppure un precedente soggiorno di lungo periodo e un'esperienza di integrazione nel territorio di un paese terzo, per cui si può ragionevolmente prevedere che il richiedente presenti domanda di protezione in detto paese terzo e vi è motivo di ritenere che il richiedente sarà ammesso o riammesso in tale paese. Tale legame significativo non è determinato dal mero transito del richiedente nel territorio del paese terzo.

Or. en

Emendamento 522
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) trattare i casi e prendere decisioni in materia a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);

Or. en

Emendamento 523
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro mette a disposizione dell'autorità accertante mezzi	2. Ciascuno Stato membro mette a disposizione dell'autorità accertante mezzi

appropriati, in particolare personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi del presente regolamento. ***A tal fine ciascuno Stato membro valuta periodicamente le esigenze dell'autorità accertante per assicurare che sia sempre in grado di trattare le domande di protezione internazionale in modo efficace, in particolare quando riceve un numero sproporzionato di domande simultanee.***	appropriati, in particolare personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Uno Stato membro non è in grado di prevedere le situazioni future che gli imporranno di confrontarsi con un numero sproporzionato di domande, così da predisporre in anticipo per la propria autorità accertante un'adeguata dotazione di personale.

Emendamento 524
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro mette a disposizione dell'autorità accertante mezzi appropriati, in particolare personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi del presente regolamento. A tal fine ciascuno Stato membro valuta periodicamente le esigenze dell'autorità accertante per assicurare che sia sempre in grado di trattare le domande di protezione internazionale in modo efficace, in particolare quando riceve un numero ***sproporzionato*** di domande simultanee.	2. Ciascuno Stato membro mette a disposizione dell'autorità accertante mezzi appropriati, in particolare personale competente in numero sufficiente ***e adeguatamente qualificato***, per assolvere ai suoi compiti ai sensi del presente regolamento. A tal fine ciascuno Stato membro valuta periodicamente le esigenze dell'autorità accertante per assicurare che sia sempre in grado di trattare le domande di protezione internazionale in modo efficace, in particolare quando riceve un numero ***sproporzionatamente elevato*** di domande simultanee.

Or. en

Emendamento 525
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro mette a disposizione ***dell'***autorità ***accertante*** mezzi appropriati, in particolare personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi del presente regolamento. A tal fine ciascuno Stato membro valuta periodicamente le esigenze dell'autorità accertante per assicurare che sia sempre in grado di trattare le domande di protezione internazionale in modo efficace, in particolare quando riceve un numero sproporzionato di domande simultanee.	2. Ciascuno Stato membro mette a disposizione ***delle*** autorità ***accertanti*** mezzi appropriati, in particolare personale competente ***e qualificato*** in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi del presente regolamento. A tal fine ciascuno Stato membro valuta periodicamente le esigenze dell'autorità accertante per assicurare che sia sempre in grado di trattare le domande di protezione internazionale in modo efficace, in particolare quando riceve un numero sproporzionato di domande simultanee.

Or. fr

Emendamento 526
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro mette a disposizione dell'autorità accertante mezzi appropriati, in particolare personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi ***del*** presente ***regolamento***. A tal fine ciascuno Stato membro valuta periodicamente le esigenze dell'autorità accertante per assicurare che sia sempre in grado di trattare le domande di protezione internazionale in modo efficace, in particolare quando riceve un numero	2. Ciascuno Stato membro mette a disposizione dell'autorità accertante mezzi appropriati, in particolare personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi ***della*** presente ***direttiva***. A tal fine ciascuno Stato membro valuta periodicamente le esigenze dell'autorità accertante per assicurare che sia sempre in grado di trattare le domande di protezione internazionale in modo efficace, in particolare quando riceve un numero sproporzionato di domande

sproporzionato di domande simultanee.	simultanee.

Or. en

Emendamento 527
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le seguenti autorità hanno il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:	Le seguenti autorità hanno il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale***. In nessun caso, queste autorità hanno il potere di decidere sull'ammissibilità o sul merito della domanda di protezione internazionale***:

Or. en

Emendamento 528
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le seguenti autorità hanno il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:	Le seguenti autorità hanno il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale***. In nessun caso, queste autorità hanno il potere di decidere sul merito della domanda di protezione***

internazionale:

Or. en

Emendamento 529
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le seguenti autorità hanno il compito di ricevere ***e registrare*** le domande di protezione internazionale ***e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale***:	Le seguenti autorità hanno il compito di ricevere le domande di protezione internazionale:

Or. fr

Emendamento 530
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le seguenti autorità ***hanno*** il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:	***Nel caso di un numero sproporzionato di domande, gli Stati membri possono decidere di attribuire alle*** seguenti autorità il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:

Or. en

Motivazione

Ciascuno Stato membro dovrebbe precisare nel diritto nazionale le modalità in base alle quali le autorità menzionate assistono l'autorità accertante nel ricevimento e nella registrazione delle domande.

Emendamento 531
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le seguenti autorità ***hanno il compito di*** ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:	***Fatto salvo il paragrafo 1, anche*** le seguenti autorità ***possono*** ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e ***hanno il compito*** di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 1 stabilisce che il compito di ricevere e registrare le domande è attribuito all'autorità accertante. Il paragrafo 3 stabilisce poi che si tratta di un compito attribuito a quattro diversi organismi. Per ragioni di certezza del diritto, dovrebbe essere chiaro che di norma il compito di ricevere e registrare le domande spetta all'autorità accertante, ma che anche altri organismi possono occuparsene.

Emendamento 532
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le seguenti autorità ***hanno il compito di*** ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in	Le seguenti autorità ***potrebbero*** ricevere e***/o*** registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono

cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:	formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:

Or. bg

Emendamento 533
Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le seguenti autorità ***hanno*** il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:	Le seguenti autorità ***possono avere*** il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri, soprattutto negli Stati membri dell'UE in prima linea, potrebbe risultare difficile da punto di vista procedurale se tutte le autorità figuranti nell'elenco dovessero sia ricevere che registrare le domande. Mentre tutte potrebbero essere in grado di ricevere le domande, è opportuno che gli Stati membri dispongano di un certo margine di discrezionalità riguardo alle autorità che dimostrano maggiore efficienza nella registrazione delle domande di protezione internazionale, compito che potrebbe richiedere formazione e conoscenze specifiche.

Emendamento 534
Sergei Stanishev

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le seguenti autorità ***hanno*** il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i	***Alle*** seguenti autorità ***può essere attribuito*** il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di

richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:	informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:

Or. en

Motivazione

La condivisione delle responsabilità tra le autorità degli Stati membri per quanto concerne il ricevimento e la registrazione delle domande dovrebbe essere adattata alle esigenze e alle prassi degli Stati membri e dovrebbe pertanto essere lasciata alla loro discrezione.

Emendamento 535
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) l'autorità accertante;

Or. fr

Emendamento 536
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) forze di polizia;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 537
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) forze di polizia;	***soppresso***

Or. hu

Emendamento 538
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) autorità responsabili dei centri di trattenimento.	(d) autorità responsabili dei centri di trattenimento ***o di accoglienza***.

Or. en

Emendamento 539
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono affidare detti compiti anche a altre autorità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 540
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono affidare detti	Gli Stati membri possono affidare detti

compiti anche a altre autorità.	compiti anche a altre autorità. ***Qualora la domanda fosse ricevuta da un'autorità non legittimata alla registrazione, tale autorità informa i richiedenti delle modalità e della sede di presentazione della domanda di protezione internazionale.***

Or. fr

Emendamento 541
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In ogni Stato membro, una o più autorità sono incaricate di:
	(a) registrare le domande di protezione internazionale;
	(b) trattare i casi ai sensi del regolamento (UE) xxx/xxxx [regolamento Dublino];
	(c) accordare o rifiutare il permesso di ingresso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 41 della presente direttiva, secondo le condizioni di cui a detto articolo e in base al parere motivato dell'autorità accertante.

Or. fr

Emendamento 542
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini del ricevimento**,** della registrazione ***e dell'esame*** delle domande	4. Ai fini del ricevimento ***e*** della registrazione delle domande di protezione

di protezione internazionale, l'autorità accertante dello Stato membro competente può farsi assistere***:***	internazionale, l'autorità accertante dello Stato membro competente può farsi assistere ***dalle autorità di un altro Stato membro a cui lo Stato membro competente ha attribuito il compito di ricevere o registrare le domande di protezione internazionale.***

Or. en

Motivazione

Gli unici autorizzati a sostituire l'autorità accertante dello Stato membro competente per quanto concerne l'esame delle domande sono gli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

Emendamento 543
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini del ricevimento, della registrazione e dell'esame delle domande di protezione internazionale, l'autorità accertante dello Stato membro competente può farsi assistere:	4. ***Nel caso di un numero sproporzionato di domande,*** ai fini del ricevimento, della registrazione***, della presentazione*** e dell'esame delle domande di protezione internazionale ***e nel pieno rispetto del diritto nazionale***, l'autorità accertante dello Stato membro competente può farsi assistere:

Or. en

Motivazione

È imperativo definire il concetto di numero sproporzionato di domande.

Emendamento 544
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 - parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini del ricevimento, della registrazione e dell'esame delle domande di protezione internazionale, ***l'***autorità ***accertante*** dello Stato membro competente ***può*** farsi assistere:	4. Ai fini del ricevimento, della registrazione e dell'esame delle domande di protezione internazionale, ***le*** autorità ***accertanti*** dello Stato membro competente ***possono*** farsi assistere:

Or. fr

Emendamento 545
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini del ricevimento***,*** della registrazione ***e dell'esame*** delle domande di protezione internazionale, l'autorità accertante dello Stato membro competente può farsi assistere:	4. Ai fini del ricevimento ***e*** della registrazione delle domande di protezione internazionale, l'autorità accertante dello Stato membro competente può farsi assistere:

Or. en

Emendamento 546
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini del ricevimento***,*** della registrazione ***e dell'esame*** delle domande di protezione internazionale, l'autorità accertante dello Stato membro competente può farsi assistere:	4. Ai fini del ricevimento ***e*** della registrazione delle domande di protezione internazionale, l'autorità accertante dello Stato membro competente può farsi assistere:

Or. en

Emendamento 547
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) dalle autorità di un altro Stato membro da questo incaricate di ricevere, registrare o esaminare le domande di protezione internazionale;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il compito di registrare, prendere in carico ed esaminare le domande dovrebbe essere affidato (su richiesta dello Stato membro) soltanto agli esperti inviati dall'EASO e designati a tal fine e non alle autorità di altri Stati membri, trattandosi di un compito che rientra nella sfera di competenza degli Stati nazionali. È pertanto opportuno che l'assistenza pervenga solo se richiesta e soltanto attraverso l'EASO.

Emendamento 548
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) dalle autorità di un altro Stato membro da questo incaricate di ricevere, registrare o esaminare le domande di protezione internazionale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 549
Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) dalle autorità di un altro Stato membro da questo incaricate di ricevere, registrare o esaminare le domande di protezione internazionale;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questa parte del testo è stata spostata nel paragrafo introduttivo.

Emendamento 550
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) dagli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo conformemente al regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Spostato al paragrafo 4 bis.

Emendamento 551
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b bis) Gli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo saranno soggetti alle procedure operative standard e alla gerarchia dell'autorità accertante dello Stato membro che assistono.

Or. en

Motivazione

Ciò consentirà di migliorare la cooperazione tra l'autorità accertante e gli esperti inviati dall'EASO e di evitare eventuali fraintendimenti e conflitti.

Emendamento 552
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Ai fini del ricevimento, della registrazione e dell'esame delle domande di protezione internazionale, l'autorità accertante dello Stato membro competente può farsi assistere dagli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo conformemente al regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

Or. en

Motivazione

Gli unici autorizzati a sostituire l'autorità accertante dello Stato membro competente per quanto concerne l'esame delle domande sono gli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

Emendamento 553
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono a che il personale dell'autorità ***accertante, o di altra autorità*** competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale a norma del paragrafo 3***,*** disponga di conoscenze adeguate e riceva la formazione e le istruzioni necessarie per l'adempimento degli obblighi che gli incombono nell'applicazione ***del*** presente ***regolamento***.	5. Gli Stati membri provvedono a che il personale dell'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale a norma del paragrafo 3 disponga di conoscenze adeguate e riceva la formazione e le istruzioni necessarie per l'adempimento degli obblighi che gli incombono nell'applicazione ***della*** presente ***direttiva***. ***Tale formazione deve comprendere, fra l'altro, una formazione specializzata intesa a individuare le vittime di violenza a causa dell'orientamento sessuale o di violenza di genere, nonché le vittime di tratta e di tortura. Nel corso dell'intero processo, gli Stati membri garantiscono inoltre la presenza di interpreti e mediatori culturali e l'accesso delle ONG che offrono assistenza legale.***

Or. en

Emendamento 554
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono a che il personale dell'autorità accertante, o di altra autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale a norma ***del paragrafo*** 3, disponga di conoscenze adeguate e riceva la formazione e le istruzioni necessarie per l'adempimento degli obblighi che gli incombono nell'applicazione del presente regolamento.	5. Gli Stati membri provvedono a che il personale dell'autorità accertante, o di altra autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale a norma ***dei paragrafi*** 3 ***e 4***, disponga di conoscenze adeguate e riceva la formazione***, in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo),*** e le istruzioni necessarie per l'adempimento degli obblighi che gli incombono nell'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 555
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Marju Lauristin, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono a che il personale dell'autorità accertante, o di altra autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale a norma ***del paragrafo*** 3, disponga di conoscenze adeguate e riceva la formazione e le istruzioni necessarie per l'adempimento degli obblighi che gli incombono nell'applicazione del presente regolamento.	5. Gli Stati membri provvedono a che il personale dell'autorità accertante, o di altra autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale a norma ***dei paragrafi*** 3, ***4 e 4 bis,*** disponga di conoscenze adeguate e riceva la formazione e le istruzioni necessarie per l'adempimento degli obblighi che gli incombono nell'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

È opportuno che il personale degli altri Stati membri e gli esperti dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo soddisfino le condizioni concernenti la formazione e le istruzioni.

Emendamento 556
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono a che il personale dell'autorità accertante, o di altra autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale a norma del paragrafo 3, disponga di conoscenze adeguate e riceva la formazione e le istruzioni necessarie per l'adempimento degli obblighi che gli	5. Gli Stati membri provvedono a che il personale dell'autorità accertante, o di altra autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale a norma del paragrafo 3, disponga di conoscenze adeguate e riceva la formazione e le istruzioni necessarie per l'adempimento degli obblighi che gli

incombono nell'applicazione ***del*** presente ***regolamento***.	incombono nell'applicazione ***della*** presente ***direttiva***.

Or. fr

Emendamento 557
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per impedire la fuga dei richiedenti, nonché i viaggi illegali verso un altro Stato membro dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 558
Udo Voigt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità che applicano il presente regolamento tutelano la riservatezza di tutte le informazioni ottenute nel corso della loro attività.	1. Le autorità che applicano il presente regolamento tutelano la riservatezza di tutte le informazioni ottenute nel corso della loro attività. ***Per contrastare il terrorismo, tuttavia, tutti i richiedenti vengono schedati in un archivio online centrale, che contiene, oltre a una fotografia, il nome completo del richiedente e il suo ultimo luogo di residenza nel paese terzo.***

Or. de

Emendamento 559
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità che applicano il presente regolamento tutelano la riservatezza di tutte le informazioni ottenute nel corso della loro attività.	1. Le autorità che applicano il presente regolamento tutelano la riservatezza di tutte le informazioni ***concernenti ogni singola domanda*** ottenute nel corso della loro attività.

Or. en

Emendamento 560
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità che applicano ***il*** presente ***regolamento*** tutelano la riservatezza di tutte le informazioni ottenute nel corso della loro attività.	1. Le autorità che applicano ***la*** presente ***direttiva*** tutelano la riservatezza di tutte le informazioni ottenute nel corso della loro attività.

Or. fr

Emendamento 561
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità che applicano ***il*** presente ***regolamento*** tutelano la riservatezza di tutte le informazioni ottenute nel corso della loro attività.	1. Le autorità che applicano ***la*** presente ***direttiva*** tutelano la riservatezza di tutte le informazioni ottenute nel corso della loro attività.

Or. en

Emendamento 562
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave ***secondo modalità che rischino di rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha chiesto protezione internazionale e di mettere a repentaglio l'incolumità fisica del richiedente o delle persone che dipendono da essa o la libertà e la sicurezza dei familiari rimasti nel paese d'origine***.	(b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave.

Or. en

Emendamento 563
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave ***secondo modalità che rischino di rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha chiesto protezione internazionale e di*** mettere a repentaglio l'incolumità fisica del richiedente o delle persone ***che dipendono da essa*** o la libertà e la sicurezza dei familiari rimasti nel paese d'origine.	(b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave ***qualora ciò possa in alcun modo*** mettere a repentaglio l'incolumità fisica del richiedente o delle persone ***a suo carico*** o la libertà e la sicurezza dei familiari rimasti nel paese d'origine.

Or. en

Motivazione

Affinché tale disposizione sia proporzionata, è necessario che chiarisca meglio i termini della protezione offerta al richiedente e alle persone a suo carico.

Emendamento 564
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente fa domanda nello Stato membro del primo ingresso o, se legalmente presente in uno Stato membro, fa domanda in quello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).	***soppresso***

Or. bg

Emendamento 565
Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente ***fa domanda nello Stato membro del primo ingresso o, se legalmente presente in uno Stato membro, fa*** domanda ***in quello Stato membro a norma dell'***articolo ***4 del*** regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento ***Dublino***).	1. ***Quando un cittadino di un paese terzo o un apolide presenta una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro,*** il richiedente ***collabora con le autorità competenti affinché esse possano accertare la sua identità, nonché registrare, consentire la presentazione ed esaminare la*** domanda***:*** ***(a) comunicando i dati previsti all'***articolo 27***, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b);*** ***(b) fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto a norma del*** regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento ***Eurodac***)***[1 bis];***

(c) presentando la domanda conformemente all'articolo 28 entro il termine stabilito, corredandola di tutti gli elementi di cui dispone necessari a motivarla;
(d) consegnando i documenti in suo possesso pertinenti ai fini dell'esame della domanda.

[1 bis]GU L [...] del [...], pag. [...].

Or. en

Emendamento 566
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente fa domanda nello Stato membro ***del primo ingresso o, se legalmente presente in uno Stato membro, fa domanda in quello Stato membro*** a norma ***dell'articolo 4*** del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).	1. Il richiedente fa domanda nello Stato membro ***in cui si trova*** a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

Or. en

Emendamento 567
Sergei Stanishev

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente fa domanda nello Stato membro ***del primo ingresso o,*** se legalmente presente in uno Stato membro,	1. Il richiedente fa domanda nello Stato membro ***designato come competente conformemente al regolamento (UE)***

fa domanda in quello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).	***XXX/XXX (regolamento Dublino).*** Se legalmente presente in uno Stato membro, fa domanda in quello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

Or. en

Motivazione

Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere conformi al regolamento di Dublino e tenere conto della possibilità di attivare il meccanismo di assegnazione automatico.

Emendamento 568
Miltiadis Kyrkos

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente fa domanda nello Stato membro del primo ingresso o, se legalmente presente in uno Stato membro, fa domanda in quello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).	1. Il richiedente fa ***e inoltra*** domanda nello Stato membro del primo ingresso o, se legalmente presente in uno Stato membro, fa domanda in quello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

Or. en

Emendamento 569
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente fa domanda nello Stato membro del primo ingresso o, se legalmente presente in uno Stato membro, fa domanda in quello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE)	1. Il richiedente fa ***e inoltra*** domanda nello Stato membro del primo ingresso o, se legalmente presente in uno Stato membro, fa domanda in quello Stato membro a norma dell'articolo 4 del

XXX/XXX (regolamento Dublino).	regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

Or. en

Motivazione

La presente formulazione corrisponde alla definizione di presentazione della domanda.

Emendamento 570
Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il richiedente collabora con le autorità competenti per consentire loro di accertarne l'identità e di procedere alla registrazione, presentazione e esame della domanda:	***soppresso***
(a) comunicando i dati previsti all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b);	
(b) fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Eurodac);[35]	
(c) presentando la domanda conformemente all'articolo 28 entro il termine stabilito, corredandola di tutti gli elementi necessari a motivarla di cui dispone;	
(d) consegnando i documenti in suo possesso rilevanti ai fini dell'esame della domanda.	

[35] GU L [...] del [...], pag. [...].

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è collegato alla modifica dell'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento 571
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Il richiedente*** collabora con le autorità competenti per consentire loro di accertarne l'identità e di procedere alla registrazione, presentazione e esame della domanda:	2. ***Quando una persona presenta la domanda di protezione internazionale, questa*** collabora con le autorità competenti per consentire loro di accertarne l'identità e di procedere alla registrazione, presentazione e esame della domanda:

Or. bg

Emendamento 572
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il richiedente collabora con le autorità competenti per consentire loro di accertarne l'identità e di procedere alla registrazione, presentazione e esame della domanda:	2. Il richiedente collabora con le autorità competenti ***su tutte le materie disciplinate dal presente regolamento*** per consentire loro di accertarne l'identità e di procedere alla registrazione, presentazione e esame della domanda:

Or. en

Emendamento 573
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il richiedente ***collabora*** con le autorità competenti per consentire loro di accertarne l'identità e di procedere alla registrazione, presentazione e esame della domanda:	2. Il richiedente ***è tenuto a collaborare*** con le autorità competenti per consentire loro di accertarne l'identità e di procedere alla registrazione, presentazione e esame della domanda:

Or. en

Emendamento 574
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto a norma del regolamento (UE) XXX XXX (regolamento Eurodac);[35]	***soppresso***
[35] GU L [...] del [...], pag. [...].	

Or. en

Emendamento 575
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) fornendo ***le impronte digitali e l'immagine del volto*** a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Eurodac);[35]	(b) fornendo ***i dati biometrici*** a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Eurodac);[35]
[35] GU L [...] del [...], pag. [...].	[35] GU L [...] del [...], pag. [...].

Or. en

Emendamento 576
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) presentando la domanda conformemente all'articolo 28 ***entro il termine stabilito***, corredandola di tutti gli elementi necessari a motivarla di cui dispone;	(c) presentando la domanda conformemente all'articolo 28, corredandola di tutti gli elementi necessari a motivarla di cui dispone;

Or. en

Emendamento 577
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) presentando la domanda conformemente all'articolo 28 ***entro il termine stabilito***, corredandola di tutti gli elementi ***necessari*** a motivarla ***di cui dispone***;	(c) presentando la domanda conformemente all'articolo 28, corredandola di tutti gli elementi ***di cui dispone che potrebbero contribuire*** a motivarla;

Or. en

Motivazione

Il termine stabilito è contemplato all'articolo 28, nel rispetto di determinate condizioni. Pertanto in tale ambito un semplice riferimento all'articolo 28 è sufficiente e più adeguato. È chiaro che non tutti i richiedenti disporranno di tutti gli elementi atti a motivare la loro domanda.

Emendamento 578
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) prevedendo, se richiesto, un accertamento dell'età mediante un esame medico, allo scopo di stabilire l'età dei minori in conformità dell'articolo 24.

Or. en

Emendamento 579
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***consegnando*** i documenti in suo possesso rilevanti ai fini dell'esame della domanda.	(d) ***consentendo alle autorità competenti di esaminare e copiare*** i documenti in suo possesso rilevanti ai fini dell'esame della domanda.

Or. en

Motivazione

Il richiedente non dovrebbe essere tenuto a consegnare alle autorità tutti i documenti personali o i documenti di viaggio. È opportuno che le autorità siano autorizzate a esaminare e copiare tali documenti, ma il richiedente non dovrebbe essere costretto a consegnarli.

Emendamento 580
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) consegnando i documenti in suo	(d) consegnando i documenti ***o copie di***

possesso rilevanti ai fini dell'esame della domanda.	***essi*** in suo possesso rilevanti ai fini dell'esame della domanda.

Or. en

Emendamento 581
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La domanda è respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se questi rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli.	3. La domanda è respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se questi rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto ***o se induce in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente***, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli.

Or. ro

Emendamento 582
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La domanda ***è respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato,*** secondo la procedura prevista all'articolo 39, se ***questi*** rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni ***necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto***, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli.	3. La domanda ***può essere sospesa***, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se ***il richiedente*** rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni ***di cui all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b)***, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono ***e delle conseguenze che ne derivano*** e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli. ***Ogni uso della forza nel rilevare le impronte digitali o le immagini del volto è vietato e sanzionato.***

Or. en

Emendamento 583
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***La domanda è respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39,*** se ***questi*** rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni ***necessarie*** per l'esame della domanda ***e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto***, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli.	3. Se ***il richiedente*** rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni ***di cui alla presente direttiva*** per l'esame della domanda, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono ***e delle conseguenze che ne derivano*** e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli***, la domanda è sospesa fino a quando non siano fornite le informazioni necessarie***. ***Ogni uso della forza nel raccogliere le informazioni è vietato e sanzionato.***

Or. en

Emendamento 584
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La domanda è respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se questi ***rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, dopo che le autorità competenti lo hanno*** adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono ***e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli***.	3. La domanda è respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se questi ***è stato*** adeguatamente informato ***dalle autorità competenti*** degli obblighi che gl'incombono ***conformemente al presente regolamento e delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di tali obblighi e si rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b) o non rispettando il processo di acquisizione dei dati biometrici***.

Or. en

Emendamento 585
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***La domanda è respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39,*** se ***questi*** rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di	3. Se ***il richiedente*** rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli***, ciò non impedisce all'autorità accertante di prendere una decisione su una domanda di protezione***

assolverli.	***internazionale***.

Or. en

Motivazione

Il fatto di non collaborare non dovrebbe costituire un criterio per respingere una domanda per rinuncia del richiedente, considerando l'incertezza su ciò che si potrebbe definire come mancanza di collaborazione. Se un richiedente non riesce a fornire le informazioni necessarie, questo non dovrebbe tuttavia impedire all'autorità accertante di prendere una decisione in merito alla domanda.

Emendamento 586
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La domanda ***è*** respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se questi rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli.	3. La domanda ***deve essere*** respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se questi rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli.

Or. en

Emendamento 587
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La domanda ***è*** respinta	3. La domanda ***può essere*** respinta

considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se ***questi*** rifiuta di collaborare ***non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto***, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di ***assolverli***.	***considerandola implicitamente ritirata***, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se ***il richiedente*** rifiuta di collaborare ***conformemente al paragrafo 2***, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono ***e delle conseguenze derivanti dal suo rifiuto di collaborare*** e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di ***assolvere tali obblighi***.

Or. en

Motivazione

I motivi per considerare una domanda implicitamente ritirata sono stabiliti all'articolo 39. Questo testo ribadisce soltanto l'obbligo del richiedente di fornire informazioni a norma del paragrafo 2.

Emendamento 588
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il richiedente informa l'autorità ***accertante*** dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente ***della residenza o domicilio o*** numero di telefono a cui l'autorità ***accertante*** o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo. ***Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni alla residenza o al domicilio più recente da egli appositamente indicato, in particolare se presenta una domanda a norma dell'articolo 28.***	4. Il richiedente informa l'autorità ***competente*** dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente ***del suo*** numero di telefono ***o indirizzo e-mail*** a cui l'autorità ***in questione*** o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo.

Or. en

Emendamento 589
Péter Niedermüller, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il richiedente informa l'autorità accertante dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente della residenza o domicilio o numero di telefono a cui l'autorità accertante o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo. ***Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni alla residenza o al domicilio più recente da egli appositamente indicato, in particolare se presenta una domanda a norma dell'articolo 28.***	4. Il richiedente informa l'autorità accertante dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente della residenza o domicilio o numero di telefono ***o indirizzo e-mail*** a cui l'autorità accertante o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo.

Or. en

Motivazione

La questione non è tanto che il richiedente accetti la corrispondenza al suo indirizzo, quanto il fatto che l'autorità accertante dovrebbe adoperarsi per garantire che tutta la corrispondenza raggiunga il richiedente. Qualsiasi controversia relativa ai canali di consegna della corrispondenza dovrebbe essere sottoposta al giudizio di un tribunale in caso di ricorso contro una decisione in primo grado.

Emendamento 590
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il richiedente informa l'autorità accertante dello Stato membro nel quale ***è tenuto a essere presente*** della residenza o domicilio o numero di telefono a cui	4. Il richiedente informa l'autorità accertante dello Stato membro nel quale ***ha registrato una domanda di protezione internazionale,*** della residenza o domicilio

l'autorità accertante o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo. Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni alla residenza o al domicilio più recente da egli appositamente indicato, in particolare se presenta una domanda a norma dell'articolo 28.	o numero di telefono ***o indirizzo e-mail*** a cui l'autorità accertante o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo. Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni alla residenza o al domicilio più recente da egli appositamente indicato, in particolare se presenta una domanda a norma dell'articolo 28.

Or. en

Emendamento 591
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il richiedente informa l'autorità accertante dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente della residenza o domicilio o numero di telefono a cui l'autorità accertante o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo. Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni alla residenza o al domicilio più recente da egli appositamente indicato, in particolare se presenta una domanda a norma dell'articolo 28.	4. Il richiedente informa l'autorità accertante dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente della residenza o domicilio o numero di telefono a cui l'autorità accertante o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica ***immediatamente*** all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo. Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni alla residenza o al domicilio più recente da egli appositamente indicato, in particolare se presenta una domanda a norma dell'articolo 28.

Or. en

Emendamento 592
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il richiedente rimane nel territorio dello Stato membro in cui è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 593
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il richiedente rispetta gli obblighi di comunicare periodicamente con le autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi ad esse senza indugio o in una data specifica, ovvero di rimanere in una data area territoriale in conformità della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), che gli sono imposti dallo Stato membro in cui è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 594
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il richiedente rispetta gli obblighi di comunicare periodicamente con le autorità	6. Il richiedente rispetta gli obblighi di comunicare periodicamente con le autorità

competenti o di comparire personalmente dinanzi ad esse senza indugio o in una data specifica, ovvero di rimanere in una data area territoriale in conformità della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza)***, che gli sono imposti dallo Stato membro in cui è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino)***.	competenti o di comparire personalmente dinanzi ad esse senza indugio o in una data specifica, ovvero di rimanere in una data area territoriale in conformità della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

Or. bg

Emendamento 595
Péter Niedermüller, Kati Piri, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il richiedente rispetta ***gli obblighi*** di comunicare periodicamente con le autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi ad esse senza indugio o in una data specifica, ovvero di rimanere in una data area territoriale in conformità della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), ***che*** gli ***sono imposti*** dallo Stato membro in cui è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).	6. Il richiedente rispetta ***qualsiasi obbligo*** di comunicare periodicamente con le autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi ad esse senza indugio o in una data specifica, ovvero di rimanere in una data area territoriale in conformità della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), ***qualora tale obbligo*** gli ***sia stato imposto*** dallo Stato membro in cui è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che un obbligo di tale natura può anche non sussistere per il richiedente.

Emendamento 596
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il richiedente rispetta gli obblighi di comunicare periodicamente con le autorità competenti ***o*** di comparire personalmente dinanzi ad esse senza indugio o in una data specifica***, ovvero*** di rimanere in una data area territoriale in conformità della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), che gli sono imposti dallo Stato membro in cui è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).	6. Il richiedente rispetta gli obblighi di comunicare periodicamente con le autorità competenti**,** di comparire personalmente dinanzi ad esse senza indugio o in una data specifica ***e*** di rimanere in una data area territoriale in conformità della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), che gli sono imposti dallo Stato membro in cui è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

Or. en

Emendamento 597
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Laddove necessario per l'esame della domanda, le autorità competenti ***possono disporre*** la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi del presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.	7. Laddove necessario per l'esame della domanda, le autorità competenti ***dispongono*** la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali**,** ***compreso il contenuto di dispositivi elettronici come smartphone, tablet e computer portatili***. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi del presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.

Or. en

Emendamento 598
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Laddove necessario per ***l'esame*** della domanda, le autorità competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi del presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.	7. Laddove necessario per ***il trattamento*** della domanda, le autorità competenti***, conformemente al diritto nazionale e al principio di proporzionalità,*** possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi del presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.

Or. en

Emendamento 599
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Laddove necessario per l'esame della domanda,*** le autorità competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali***.*** ***Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata*** per motivi di sicurezza***,*** alla perquisizione del richiedente ai sensi del presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.	7. Le autorità competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali ***esclusivamente*** per motivi di sicurezza***.*** Alla perquisizione del richiedente ai sensi del presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.

Or. en

Emendamento 600
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Laddove necessario per l'esame della domanda, le autorità competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali. ***Fatta salva qualsiasi*** perquisizione ***effettuata per motivi di sicurezza,*** alla perquisizione del richiedente ai sensi ***del*** presente ***regolamento*** provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.	7. Laddove necessario per l'esame della domanda, le autorità competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali. ***Le autorità competenti devono ricorrere alla*** perquisizione ***come ultima risorsa e fornire al richiedente una motivazione specifica per iscritto al riguardo.*** Alla perquisizione del richiedente ai sensi ***della*** presente ***direttiva*** provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.

Or. en

Emendamento 601
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Laddove necessario per l'esame della domanda, le autorità competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi del presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.	7. Laddove necessario per l'esame della domanda, le autorità competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali ***in conformità del diritto nazionale***. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi del presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.

Or. en

Motivazione

Necessità di rispettare le pertinenti disposizioni del diritto nazionale.

Emendamento 602
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'Agenzia europea per l'asilo, in stretta collaborazione con le agenzie nazionali competenti e a integrazione del materiale informativo di cui al regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), redige materiale informativo comune contenente almeno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il materiale informativo comune è realizzato in modo da consentire agli Stati membri di completarlo con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo redige materiale informativo specifico destinato in particolare ai seguenti gruppi di destinatari:
	a) richiedenti adulti, rivolgendo una particolare attenzione alle donne e ai soggetti vulnerabili;
	b) minori non accompagnati;
	c) minori accompagnati.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che tutti i richiedenti siano adeguatamente informati delle procedure che affronteranno. Armonizzando la fornitura delle informazioni e garantendo al contempo che le specificità nazionali possono essere integrate e spiegate, si rafforzerà ulteriormente il sistema europeo comune di asilo. Anche se l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo può sembrare la soluzione logica per il ruolo di coordinatore e forza trainante nell'elaborazione di tale

materiale, sarebbe anche essenziale coinvolgere le autorità nazionali che utilizzeranno le informazioni sul campo.

Emendamento 603
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I richiedenti godono del diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite in tutte le fasi della procedura a norma della sezione III del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 604
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Ai richiedenti è garantito il diritto a un colloquio sul merito della loro domanda, in conformità dell'articolo 11 del presente regolamento e, se del caso, il diritto a un colloquio sull'ammissibilità, a norma dell'articolo 10 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 605

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità accertante informa il richiedente, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile:	L'autorità accertante informa il richiedente, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile***, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro***:

Or. en

Motivazione

Si tratta della formulazione utilizzata all'articolo 7, paragrafo 8, della posizione del Parlamento riguardo alla direttiva accoglienza.

Emendamento 606
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità accertante informa il richiedente, in una lingua che comprende ***o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile***:	L'autorità accertante informa il richiedente, in una lingua che comprende***, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro***:

Or. en

Emendamento 607
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità accertante informa il richiedente, in una lingua che comprende ***o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile***:	L'autorità accertante informa il richiedente, in una lingua che comprende***, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro***:

Or. en

Motivazione

Si tratta di un chiarimento inteso a migliorare la comprensione del CEAS tra i richiedenti.

Emendamento 608
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità accertante informa il richiedente, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile:	L'autorità accertante informa il richiedente, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile***, ove possibile, con un linguaggio semplice***:

Or. en

Emendamento 609
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità ***accertante*** informa il richiedente, in una lingua che comprende ***o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile***:	L'autorità ***competente*** informa il richiedente, in una lingua che comprende***, in modo conciso e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro***:

Or. en

Emendamento 610
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) del diritto all'assistenza legale per la presentazione della domanda individuale, ivi compresa la possibilità di ricevere assistenza legale gratuita a norma dell'articolo 15;

Or. en

Motivazione

È fondamentale provvedere affinché il richiedente abbia diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali per preparare la presentazione della sua domanda.

Emendamento 611
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura***,*** ***compreso l'obbligo di rimanere nel territorio dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino)***;	(c) dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura;

Or. en

Motivazione

In tale ambito il riferimento al regolamento di Dublino è superfluo. Esistono diversi diritti di cui il richiedente gode e obblighi che gl'incombono e di nessuno altro di questi si fa menzione nel presente punto.

Emendamento 612
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura***, compreso l'obbligo di rimanere nel territorio dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino)***;	(c) dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura;

Or. bg

Emendamento 613
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura, ***compreso l'obbligo di rimanere nel territorio dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente*** a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);	(c) dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura, ***compresi quelli*** a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);

Or. en

Emendamento 614

Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura, compreso ***l'obbligo di rimanere nel territorio dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente*** a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);	(c) dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura, compreso ***il diritto al ricongiungimento familiare e le procedure*** a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);

Or. en

Emendamento 615
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura, compreso ***l'obbligo di rimanere nel territorio dello*** Stato membro ***nel quale è tenuto a essere presente*** a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);	(c) dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura, compreso ***il diritto di ricongiungersi con i familiari presenti sul territorio di un altro*** Stato membro**,** a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);

Or. en

Emendamento 616
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) ***dei tempi della procedura***;	(e) ***degli eventuali termini che sono tenuti a rispettare e dei termini che le autorità competenti devono rispettare***;

Or. en

Motivazione

Dal momento che i termini imposti hanno ripercussioni per il richiedente, è importante che questi ne sia informato. In modo analogo, affinché il richiedente comprenda che anche le autorità hanno dei termini da rispettare, è opportuno che sia informato anche di questi termini.

Emendamento 617
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) dei mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche);	(f) dei mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche)***, incluso il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite***;

Or. en

Emendamento 618
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) delle conseguenze di un ritiro	(g) delle conseguenze di un ritiro

esplicito ***o implicito*** della domanda;	esplicito della domanda ***o di una sua sospensione***;

Or. en

Emendamento 619
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) dell'esito della decisione dell'autorità accertante, della ***relativa*** motivazione, così come delle conseguenze di una decisione di rifiuto dello status di protezione internazionale e del modo in cui impugnarla.	(h) dell'esito della decisione dell'autorità accertante, della motivazione ***del rigetto della domanda***, così come delle conseguenze di una decisione di rifiuto dello status di protezione internazionale e del modo in cui impugnarla.

Or. en

Motivazione

In caso di decisione favorevole al riconoscimento dello status di rifugiato, l'autorità accertante non dovrebbe comunicare all'interessato la motivazione integrale, poiché altri richiedenti potrebbero trarne abusivamente profitto creando casi analoghi o identici. Tuttavia, nel caso di una decisione che riconosca il richiedente ammissibile alla protezione sussidiaria, è opportuno trasmettere all'interessato la motivazione integrale, poiché trattandosi di una decisione ritenuta parzialmente negativa, il ricorrente dovrebbe essere a conoscenza della motivazione completa per impugnare la decisione.

Emendamento 620
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) dell'esito della decisione dell'autorità accertante, della relativa motivazione, così come delle conseguenze	(h) dell'esito della decisione dell'autorità accertante, della relativa motivazione, così come delle conseguenze

di una decisione di rifiuto dello status di protezione internazionale e del modo in cui impugnarla.

di una decisione di rifiuto dello status di protezione internazionale e ***dei termini e*** del modo in cui impugnarla.

Or. en

Emendamento 621
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(h bis) del diritto a ricevere assistenza legale gratuita e a contattare le pertinenti ONG.

Or. en

Emendamento 622
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le informazioni previste al primo comma sono ***comunicate in tempo utile*** per consentire al richiedente di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 7.	Le informazioni previste al primo comma sono ***fornite al momento della registrazione della domanda,*** per consentire al richiedente di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 7. ***Le informazioni sono fornite sia per iscritto che oralmente, se del caso con il supporto di attrezzature multimediali. Le informazioni orali possono essere fornite a livello individuale o di gruppo e i richiedenti hanno la possibilità di porre domande in merito alle fasi procedurali che dovrebbero seguire per quanto riguarda la procedura di determinazione dello Stato membro***

competente a norma del presente regolamento. Nel caso di minori, le informazioni sono fornite in modo adatto a loro, da personale adeguatamente qualificato e con il coinvolgimento del tutore.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento fornisce chiarimenti sui diritti di informazione, al fine di riprodurre alcuni dei requisiti del regolamento di Dublino.

Emendamento 623
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le informazioni previste al primo comma sono comunicate in tempo utile per consentire al richiedente di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 7.	***Tutte*** le informazioni previste al primo comma sono comunicate in tempo utile per consentire al richiedente di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 7. ***Le informazioni di cui alle lettere da (a) a (g) sono comunicate al richiedente al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale.***

Or. en

Motivazione

È importante che il richiedente sia informato dei suoi obblighi quanto prima nel corso della procedura. Poiché il richiedente è tenuto a essere presente al momento della registrazione, ciò offre alle autorità degli Stati membri una buona opportunità per informarlo di tali obblighi.

Emendamento 624
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le informazioni previste al primo comma sono comunicate ***in tempo utile*** per consentire al richiedente di esercitare i diritti garantiti ***dal*** presente ***regolamento*** e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 7.	Le informazioni previste al primo comma sono comunicate ***al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale e in ogni caso prima del colloquio personale,*** per consentire al richiedente di esercitare i diritti garantiti ***dalla*** presente ***direttiva*** e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 7.

Or. en

Emendamento 625
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le informazioni previste al primo comma sono comunicate ***in tempo utile*** per consentire al richiedente di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 7.	Le informazioni previste al primo comma sono comunicate ***al momento della presentazione della domanda e al più tardi all'atto della sua registrazione,*** per consentire al richiedente di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 7.

Or. en

Emendamento 626
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le informazioni sono fornite ai minori in modo adatto alla loro età e in una lingua che comprendano, da personale adeguatamente qualificato.

Or. en

Emendamento 627
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità accertante mette a disposizione del richiedente l'assistenza di un interprete per la spiegazione della propria situazione all'autorità accertante stessa o al giudice ogniqualvolta risulti impossibile in sua mancanza una comunicazione adeguata. Tale assistenza è pagata con fondi pubblici.	3. L'autorità accertante mette a disposizione del richiedente l'assistenza di un interprete per la spiegazione della propria situazione all'autorità accertante stessa o al giudice ogniqualvolta risulti impossibile in sua mancanza una comunicazione adeguata. Tale assistenza è pagata con fondi pubblici. ***Questo avviene anche quando il richiedente si trova nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera.***

Or. en

Emendamento 628
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità accertante mette a disposizione del richiedente l'assistenza di un interprete per la spiegazione della	3. L'autorità accertante mette a disposizione del richiedente l'assistenza di un interprete per la spiegazione della

propria situazione all'autorità accertante stessa o al giudice ogniqualvolta risulti impossibile in sua mancanza una comunicazione adeguata. Tale assistenza è pagata con fondi pubblici.	propria situazione all'autorità accertante stessa o al giudice ogniqualvolta risulti impossibile in sua mancanza una comunicazione adeguata. Tale assistenza è pagata con fondi pubblici***, a meno che il richiedente non disponga di adeguate risorse***.

Or. en

Emendamento 629
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità accertante mette a disposizione del richiedente l'assistenza di un interprete per la spiegazione della propria situazione all'autorità accertante stessa o al giudice ogniqualvolta risulti impossibile in sua mancanza una comunicazione adeguata. Tale assistenza è ***pagata con fondi pubblici***.	3. L'autorità accertante mette a disposizione del richiedente l'assistenza di un interprete per la spiegazione della propria situazione all'autorità accertante stessa o al giudice ogniqualvolta risulti impossibile in sua mancanza una comunicazione adeguata. Tale assistenza è ***fornita ai richiedenti a titolo gratuito***.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri ciò non è previsto dal diritto nazionale.

Emendamento 630
Miltiadis Kyrkos

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità accertante mette a disposizione del richiedente l'assistenza di un interprete per la spiegazione della propria situazione all'autorità accertante	3. L'autorità accertante mette a disposizione del richiedente l'assistenza di un interprete per la spiegazione della propria situazione all'autorità accertante

stessa o al giudice ogniqualvolta risulti impossibile in sua mancanza una comunicazione adeguata. Tale assistenza è ***pagata con fondi pubblici***.	stessa o al giudice ogniqualvolta risulti impossibile in sua mancanza una comunicazione adeguata. Tale assistenza è ***fornita ai richiedenti a titolo gratuito***.

Or. en

Emendamento 631
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'Agenzia europea per l'asilo offre un sito web dedicato contenente informazioni sul sistema europeo comune di asilo, con particolare riferimento al funzionamento del presente regolamento, rivolto ai richiedenti protezione internazionale nonché ai potenziali richiedenti. Le informazioni sul sito web sono complete e aggiornate, sono fornite in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro e sono disponibili in tutte le principali lingue parlate dai richiedenti protezione internazionale che arrivano in Europa.

Or. en

Motivazione

L'idea di fondo della suddetta proposta è di contrastare le informazioni (false) fornite ai potenziali richiedenti nei paesi terzi da scafisti e altri individui, al fine di garantire che essi abbiano una conoscenza realistica dei principi fondamentali del CEAS. La speranza è che in tal modo si possa contribuire a garantire che i richiedenti che hanno scarse probabilità di ricevere protezione in Europa evitino i rischi e gli oneri dell'attraversamento del Mediterraneo per arrivare in Europa.

Emendamento 632
Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo redige materiale informativo comune contenente almeno le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il materiale informativo comune è realizzato in modo da consentire agli Stati membri di utilizzarlo e di completarlo, ove necessario, con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 633
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'autorità accertante può anche offrire al richiedente la presenza di un mediatore culturale che lo assista nel corso della procedura e, in particolare, durante il colloquio personale.

Or. en

Motivazione

L'esperienza sul campo dimostra che i mediatori culturali possono fungere da utile catalizzatore per promuovere la comprensione tra il richiedente e l'autorità accertante.

Emendamento 634
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Le autorità competenti degli Stati membri tengono informati i richiedenti sui progressi delle procedure effettuate nell'ambito del presente regolamento per quanto riguarda la loro domanda. Tali informazioni sono fornite per iscritto a intervalli regolari. Nel caso dei minori, le autorità competenti informano sia il minore che il tutore con le medesime modalità. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione per stabilire le modalità della fornitura di tali informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Sembrerebbe ragionevole chiedere alle autorità di tenere informati i richiedenti sul decorso della procedura che li interessa, non limitandosi a informarli soltanto in sede di adozione della decisione. La garanzia che i richiedenti siano tenuti regolarmente informati sullo stato della loro domanda può creare fiducia nel sistema e contribuire a limitare i movimenti secondari.

Emendamento 635
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità accertante dà al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che***, a norma del diritto nazionale,*** presta ai richiedenti assistenza o altra consulenza	4. L'autorità accertante dà al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che presta ai richiedenti assistenza o altra consulenza legale***, informandolo in merito***

legale.	***alle diverse organizzazioni governative e non governative e garantendogli la possibilità di contattarle***.

Or. en

Emendamento 636
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità accertante dà al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che, a norma del diritto nazionale, presta ai richiedenti assistenza o altra consulenza legale.	4. ***Entro 14 giorni dalla presentazione della domanda,*** l'autorità accertante dà al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che, a norma del diritto nazionale, presta ai richiedenti assistenza o altra consulenza legale.

Or. en

Motivazione

Visti i termini imposti dal presente regolamento, è importante stabilire che i richiedenti possono contattare l'UNHCR entro un termine ragionevole a decorrere dalla presentazione della loro domanda.

Emendamento 637
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità accertante ***dà*** al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che, a norma del diritto nazionale, presta ai richiedenti assistenza ***o altra consulenza***	4. L'autorità accertante***, se fattibile, può offrire*** al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con ***un'***altra organizzazione che, a norma del diritto nazionale, presta ai richiedenti assistenza

legale.	legale ***professionale***.

Or. en

Emendamento 638
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità accertante ***dà*** al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che, a norma del diritto nazionale, presta ai richiedenti assistenza o altra consulenza legale.	4. L'autorità accertante ***può offrire*** al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che, a norma del diritto nazionale, presta ai richiedenti assistenza o altra consulenza legale.

Or. en

Emendamento 639
Laura Ferrara

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'autorità accertante provvede a che il richiedente e, ove del caso, il suo tutore, avvocato o altro consulente legale abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, ***lettera e)***, necessarie per l'esame della domanda e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 33, paragrafo 3, se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di decidere sulla domanda.	5. L'autorità accertante provvede a che il richiedente e, ove del caso, il suo tutore, avvocato o altro consulente legale abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, ***lettere b) e c)***, necessarie per l'esame della domanda e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 33, paragrafo 3, se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di decidere sulla domanda.

Or. it

Emendamento 640
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'autorità accertante provvede a che il richiedente e, ove del caso, il suo tutore, avvocato o altro consulente legale abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, ***lettera e),*** necessarie per l'esame della domanda e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 33, paragrafo 3, se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di decidere sulla domanda.	5. L'autorità accertante provvede a che il richiedente e, ove del caso, il suo tutore, avvocato o altro consulente legale abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, necessarie per l'esame della domanda e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 33, paragrafo 3, se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di decidere sulla domanda.

Or. en

Emendamento 641
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'autorità accertante provvede a che il richiedente e, ove del caso, il suo tutore***,*** ***avvocato*** o ***altro consulente*** legale abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera e), necessarie per l'esame della domanda e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 33, paragrafo 3, se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di decidere sulla domanda.	5. L'autorità accertante provvede a che il richiedente e, ove del caso, il suo tutore o ***rappresentante*** legale abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera e), necessarie per l'esame della domanda e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 33, paragrafo 3, se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di decidere sulla domanda.

Or. hu

Emendamento 642
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'autorità accertante comunica entro ***un termine ragionevole*** al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un tutore, avvocato o altro consulente legale, l'autorità accertante ***può comunicare*** la decisione al tutore, avvocato o consulente ***anziché*** al richiedente.	6. L'autorità accertante comunica ***per iscritto*** entro ***sette giorni*** al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un tutore, avvocato o altro consulente legale, l'autorità accertante ***comunica*** la decisione al tutore, avvocato o consulente ***nonché*** al richiedente.

Or. en

Motivazione

È opportuno rendere conforme la formulazione dell'articolo 8, paragrafo 6, con quella dell'articolo 35, paragrafo 1. Il richiedente e il suo avvocato o consulente dovrebbero essere entrambi informati per iscritto entro sette giorni dal momento in cui è stata adottata la decisione.

Emendamento 643
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'autorità accertante comunica entro ***un termine ragionevole*** al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un tutore, avvocato o altro consulente legale, l'autorità accertante ***può comunicare*** la decisione al tutore, avvocato o consulente ***anziché al***	6. L'autorità accertante comunica entro ***cinque giorni*** al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un tutore, avvocato o altro consulente legale, l'autorità accertante ***comunica*** la decisione ***anche*** al tutore, avvocato o consulente.

richiedente.

Or. en

Emendamento 644
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'autorità accertante comunica entro ***un termine ragionevole*** al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un tutore, avvocato o altro consulente legale, l'autorità accertante ***può comunicare*** la decisione al tutore, avvocato o consulente ***anziché*** al richiedente.	6. L'autorità accertante comunica entro ***cinque giorni*** al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un tutore, avvocato o altro consulente legale, l'autorità accertante ***comunica*** la decisione al tutore, avvocato o consulente ***nonché*** al richiedente.

Or. en

Emendamento 645
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'autorità accertante comunica entro un termine ragionevole al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un tutore***,*** avvocato ***o altro consulente legale***, l'autorità accertante può comunicare la decisione al tutore***,*** avvocato ***o consulente*** anziché al richiedente.	6. L'autorità accertante comunica entro un termine ragionevole al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un tutore ***o*** avvocato, l'autorità accertante può comunicare la decisione al tutore ***o*** avvocato anziché al richiedente.

Or. en

Emendamento 646
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I richiedenti hanno il diritto di rimanere nello Stato membro competente, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo la procedura amministrativa prevista al capo III.	1. I richiedenti hanno il diritto di rimanere nello Stato membro competente, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione ***definitiva*** secondo la procedura amministrativa prevista al capo III ***e fintantoché un'eventuale procedura d'impugnazione in corso connessa alla domanda, alla decisione di rimpatrio o all'ordine di allontanamento non sia conclusa***.

Or. en

Emendamento 647
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I richiedenti ***hanno il diritto di*** rimanere nello Stato membro competente, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo la procedura amministrativa prevista al capo III.	1. I richiedenti ***sono autorizzati a*** rimanere nello Stato membro competente, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo la procedura amministrativa prevista al capo III.

Or. en

Emendamento 648
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I richiedenti ***hanno il diritto di*** rimanere nello Stato membro competente, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo la procedura amministrativa prevista al capo III.	1. I richiedenti ***sono autorizzati a*** rimanere nello Stato membro competente, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo la procedura amministrativa prevista al capo III.

Or. fr

Emendamento 649
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I richiedenti hanno il diritto di rimanere nello Stato membro competente, ai fini ***esclusivi*** della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo la procedura amministrativa prevista al capo III.	1. I richiedenti hanno il diritto di rimanere nello Stato membro competente, ai fini della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo la procedura amministrativa prevista al capo III.

Or. en

Motivazione

Il richiedente può anche lavorare durante la procedura di esame della domanda. Il suo diritto di rimanere, pertanto, non dovrebbe essere limitato esclusivamente alla procedura, sebbene questa costituisca il motivo principale.

Emendamento 650
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Il diritto di rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro ***senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza)***.	2. Il diritto di rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 651
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il diritto di rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).	2. Il diritto di rimanere ***nel territorio di uno Stato membro*** non dà diritto a un titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

Or. en

Emendamento 652
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il diritto di rimanere non ***dà diritto a un titolo di soggiorno né*** conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva	2. Il diritto di rimanere non conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

accoglienza).

Or. en

Motivazione

Non occorre determinare la natura del diritto di rimanere, basta semplicemente stabilire che esso non è un diritto di recarsi nel territorio degli altri Stati membri.

Emendamento 653
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il diritto di rimanere non dà diritto ***a un*** titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).	2. Il diritto di rimanere non dà diritto ***ad alcun tipo di*** titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

Or. en

Emendamento 654
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il diritto di rimanere ***non*** dà diritto a un titolo di soggiorno ***né*** conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro ***senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza)***.	2. Il diritto di rimanere dà diritto a un titolo di soggiorno ***al fine di rendere efficace la domanda, e*** conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro***, a condizione che il richiedente possa essere contattato tramite un numero di telefono o un indirizzo e-mail***.

Or. en

Emendamento 655
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il diritto di rimanere non ***dà*** diritto a un titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).	2. Il diritto di rimanere non ***può dare*** diritto a un titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

Or. fr

Emendamento 656
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità competente dello Stato membro può revocare il diritto del richiedente di rimanere nel suo territorio nel corso della procedura amministrativa se:	***soppresso***
(a) il richiedente reitera la domanda in conformità all'articolo 42 e alle condizioni previste all'articolo 43;	
(b) il richiedente è consegnato o estradato, secondo il caso, in un altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato d'arresto europeo[36] o in un paese terzo o a un giudice penale internazionale.	

[36] Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

Or. en

Emendamento 657
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità competente dello Stato membro ***può revocare*** il diritto del richiedente di rimanere nel suo territorio nel corso della procedura amministrativa se:	3. L'autorità competente dello Stato membro ***revoca*** il diritto del richiedente di rimanere nel suo territorio nel corso della procedura amministrativa se:

Or. en

Emendamento 658
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il richiedente reitera la domanda in conformità all'articolo 42 e alle condizioni previste all'articolo 43;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 659
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il richiedente reitera la domanda in conformità all'articolo 42 e alle condizioni previste all'articolo 43;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È inaccettabile allontanare le persone dal territorio europeo fintantoché non sia stata adottata una decisione definitiva sulla loro domanda.

Emendamento 660
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il richiedente reitera la domanda in conformità all'articolo 42 e alle condizioni previste all'articolo 43;	(a) il richiedente reitera ***una o più volte*** la domanda in conformità all'articolo 42 e alle condizioni previste all'articolo 43;

Or. en

Motivazione

La domanda potrebbe essere reiterata in ragione del fatto che il richiedente non si trova nel territorio dello Stato membro competente per la prima domanda. In tal caso, al richiedente deve essere consentito rimanere per reiterare la domanda.

Emendamento 661
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b) bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	(b bis) la persona è, o diventa una minaccia per la sicurezza nazionale dello Stato membro o commette un crimine. In questo caso la persona deve essere immediatamente estradata nel paese di origine o di transito.

Or. bg

Emendamento 662
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) una persona rappresenta un rischio per la sicurezza interna o l'ordine pubblico dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 663
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono estradare un richiedente in un paese terzo ai sensi del paragrafo 3, lettera b), soltanto se l'autorità accertante ha appurato che la decisione di estradizione non comporterà il respingimento (refoulement) diretto o indiretto in violazione degli obblighi internazionali e unionali dello Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 664
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono estradare un richiedente in un paese terzo ai sensi del paragrafo 3, ***lettera*** b), soltanto se l'autorità accertante ha appurato che la decisione di estradizione non comporterà il respingimento (refoulement) diretto o indiretto in violazione degli obblighi internazionali e unionali dello Stato membro.	4. Gli Stati membri possono estradare ***o espellere*** un richiedente in un paese terzo ai sensi del paragrafo 3, ***lettere a) e*** b), soltanto se l'autorità accertante ha appurato che la decisione di estradizione ***o di rimpatrio*** non comporterà il respingimento (refoulement) diretto o indiretto in violazione degli obblighi internazionali e unionali dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 665
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono estradare un richiedente in un paese terzo ai sensi del paragrafo 3, lettera b), soltanto se ***l'autorità accertante ha appurato che*** la decisione di estradizione non comporterà il respingimento (refoulement) diretto o indiretto in violazione degli obblighi internazionali e unionali dello Stato membro.	4. Gli Stati membri possono estradare un richiedente in un paese terzo ai sensi del paragrafo 3, lettera b), soltanto se la decisione di estradizione non comporterà il respingimento (refoulement) diretto o indiretto in violazione degli obblighi internazionali e unionali dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri, la decisione di estradare il richiedente in un paese terzo è distinta dalla decisione sulla domanda di asilo. Pertanto, l'autorità accertante non svolge alcun ruolo decisionale in merito all'estradizione, che è di competenza esclusiva del giudice nazionale.

Emendamento 666
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 10	***soppresso***
Colloquio sull'ammissibilità	
1. Prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio su tale ammissibilità.	
2. Nel colloquio sull'ammissibilità è data al richiedente la possibilità di addurre motivazioni adeguate che spieghino perché i motivi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, non si applicherebbero alla sua situazione particolare.	

Or. fr

Emendamento 667
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 10	***soppresso***
Colloquio sull'ammissibilità	
1. Prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio su tale ammissibilità.	
2. Nel colloquio sull'ammissibilità è data al richiedente la possibilità di addurre motivazioni adeguate che spieghino	

perché i motivi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, non si applicherebbero alla sua situazione particolare.

Or. en

Emendamento 668
Sergei Stanishev

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 10	***soppresso***
Colloquio sull'ammissibilità	
1. Prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio su tale ammissibilità.	
2. Nel colloquio sull'ammissibilità è data al richiedente la possibilità di addurre motivazioni adeguate che spieghino perché i motivi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, non si applicherebbero alla sua situazione particolare.	

Or. en

Motivazione

L'emendamento è conforme ai precedenti, volti a eliminare il requisito della verifica dell'ammissibilità ai fini dell'applicazione del regolamento Dublino.

Emendamento 669
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima che ***l'***autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio su tale ammissibilità.	1. ***Se l'autorità accertante decide di effettuare una verifica dell'ammissibilità a norma dell'articolo 36, e*** prima che ***detta*** autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio ***personale*** su tale ammissibilità.

Or. en

Motivazione

La verifica dell'ammissibilità non dovrebbe costituire un requisito della procedura di esame della domanda, bensì essere opzionale. Il colloquio dovrebbe essere personale, conformemente a quanto disposto dalla direttiva vigente.

Emendamento 670
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, ***è data*** al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio su tale ammissibilità.	1. Prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, al richiedente ***è concesso il diritto di essere ascoltato ed è data*** la possibilità di sostenere un colloquio su tale ammissibilità.

Or. en

Emendamento 671
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel colloquio sull'ammissibilità è data al richiedente la possibilità di addurre motivazioni adeguate che spieghino perché i motivi di cui all'articolo 36***, paragrafo 1,*** non si applicherebbero alla sua situazione particolare.	2. Nel colloquio sull'ammissibilità è data al richiedente la possibilità di addurre motivazioni adeguate che spieghino perché i motivi di cui all'articolo 36 non si applicherebbero alla sua situazione particolare.

Or. en

Emendamento 672
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le autorità nazionali competenti per l'asilo hanno il compito di condurre i colloqui sull'ammissibilità. Gli Stati membri non possono affidare detto compito ad altre autorità.

Or. en

Emendamento 673
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima che l'autorità accertante decida sul merito di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio sul merito della sua domanda.	1. Prima che l'autorità accertante decida sul merito di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio sul merito della sua domanda ***con una persona competente, ai sensi del***

	diritto nazionale, per condurre tale colloquio.

Or. fr

Emendamento 674
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima che l'autorità accertante decida sul merito di una domanda di protezione internazionale, ***è data*** al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio sul merito della sua domanda.	1. Prima che l'autorità accertante decida sul merito di una domanda di protezione internazionale, al richiedente ***è concesso il diritto di essere ascoltato ed è data*** la possibilità di sostenere un colloquio sul merito della sua domanda.

Or. en

Emendamento 675
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel colloquio sul merito è data al richiedente una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il richiedente fornisce tutti gli elementi a sua disposizione nel modo più completo possibile. ***Al richiedente è data la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.***	2. Nel colloquio sul merito è data al richiedente una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il richiedente fornisce tutti gli elementi a sua disposizione nel modo più completo possibile.

Or. en

Emendamento 676
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel colloquio sul merito è data al richiedente una ***congrua*** possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il richiedente fornisce tutti gli elementi a sua disposizione nel modo più completo possibile. Al richiedente è data la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.	2. Nel colloquio sul merito è data al richiedente una ***sufficiente*** possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il richiedente fornisce tutti gli elementi a sua disposizione nel modo più completo possibile. Al richiedente è data la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è da preferirsi. Il termine "congruo" ha un'accessione limitata e spesso negativa in inglese, mentre il termine "sufficiente" è più chiaro in questo caso.

Emendamento 677
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel colloquio sul merito è data al richiedente ***una congrua*** possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il richiedente fornisce tutti gli elementi a sua	2. Nel colloquio sul merito è data al richiedente ***la*** possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il richiedente fornisce tutti gli elementi a sua disposizione nel modo più completo

disposizione nel modo più completo possibile. Al richiedente è data la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.	possibile. Al richiedente è data la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

Or. en

Emendamento 678
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel colloquio sul merito è data al richiedente ***una congrua*** possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il richiedente fornisce tutti gli elementi a sua disposizione nel modo più completo possibile. Al richiedente è data la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.	2. Nel colloquio sul merito è data al richiedente ***la*** possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il richiedente fornisce tutti gli elementi a sua disposizione nel modo più completo possibile. Al richiedente è data la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

Or. fr

Emendamento 679
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda non indossa un'uniforme militare o di polizia.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tale disposizione andrebbe eliminata e aggiunta all'articolo 12 relativo ai criteri applicabili al colloquio personale. In tal modo, essa si applicherebbe sia ai colloqui sull'ammissibilità sia a quelli sul merito.

Emendamento 680
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda non indossa un'uniforme militare o di polizia.	3. La persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda non indossa un'uniforme militare o di polizia. ***Deve essere garantita la presenza di interpreti e avvocati.***

Or. en

Emendamento 681
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***La persona che conduce il colloquio*** sul merito ***di una domanda non indossa un'uniforme militare o di polizia***.	3. ***Le autorità nazionali competenti per l'asilo hanno il compito di condurre i colloqui*** sul merito***. Gli Stati membri non possono affidare tale compito ad altre autorità***.

Or. en

Emendamento 682
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda non indossa un'uniforme militare ***o di polizia***.	3. La persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda non indossa un'uniforme militare.

Or. en

Emendamento 683
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al richiedente è data la possibilità di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda alle condizioni stabilite nel presente regolamento.	1. Al richiedente ***è concesso il diritto di essere ascoltato ed*** è data la possibilità di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 684
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al richiedente è data la possibilità di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda alle condizioni stabilite ***nel*** presente ***regolamento***.	1. Al richiedente è data la possibilità di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda alle condizioni stabilite ***nella*** presente ***direttiva***.

Or. en

Emendamento 685
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici, Marju Lauristin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare un'adeguata riservatezza e ***a consentire*** al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda.	2. Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare un'adeguata riservatezza e ***gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che tali condizioni consentano*** al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda.

Or. en

Motivazione

Conformemente alla direttiva vigente, gli Stati membri sono tenuti a garantire che le condizioni del colloquio siano atte a consentire al richiedente di illustrare in modo esauriente la sua domanda.

Emendamento 686
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. È garantita la presenza dell'avvocato o altro consulente legale del richiedente a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b).

Or. en

Emendamento 687

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il colloquio personale è condotto dal personale dell'autorità accertante, che può farsi assistere da ***personale delle autorità di altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), o da*** esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4***, lettera b)***.	3. Il colloquio personale è condotto dal personale dell'autorità accertante, che può farsi assistere da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4 ***bis***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con gli emendamenti precedenti. Si veda l'articolo 5, paragrafo 4.

Emendamento 688
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il colloquio personale è condotto dal personale dell'autorità accertante, che può farsi assistere da ***personale delle autorità di altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), o da*** esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b).	3. Il colloquio personale è condotto dal personale dell'autorità accertante, che può farsi assistere da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b).

Or. en

Emendamento 689

Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il colloquio personale è condotto dal personale dell'autorità accertante***, che può farsi assistere da personale delle autorità di altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), o da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b)***.	3. Il colloquio personale è condotto dal personale dell'autorità accertante***. Detta autorità provvede a che siano presenti interpreti e mediatori culturali, all'occorrenza, e avvocati***.

Or. en

Emendamento 690
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il colloquio personale è condotto dal personale dell'autorità accertante, che può farsi assistere da ***personale delle autorità di altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a)***, ***o da*** esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b).	3. Il colloquio personale è condotto dal personale dell'autorità accertante, che può farsi assistere da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b)***, qualora vi sia un numero sproporzionato di domande, previa richiesta dell'autorità nazionale***.

Or. en

Motivazione

Il compito di condurre i colloqui personali dovrebbe essere affidato (quando richiesto dallo Stato) soltanto ad esperti inviati dall'EASO e nominati a tal fine, e non dalle autorità di altri Stati membri, poiché ciò rientra in uno dei principali ambiti di competenza di ciascuno Stato. L'assistenza, pertanto, dovrebbe essere fornita soltanto se richiesta ed esclusivamente tramite l'EASO. Il personale dell'autorità accertante è assistito da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo soltanto in caso di un numero sproporzionato di domande e solo previa richiesta dell'autorità nazionale.

Emendamento 691
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le persone che conducono i colloqui personali sull'ammissibilità o sul merito delle domande non indossano un'uniforme militare o di polizia durante tali colloqui.

Or. en

Motivazione

La disposizione è stata trasferita dall'articolo 11, paragrafo 3, poiché rientra piuttosto nei criteri del colloquio personale, e dovrebbe riguardare sia i colloqui sull'ammissibilità sia quelli sul merito delle domande.

Emendamento 692
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ove risulti difficile all'atto pratico svolgere tempestivamente un colloquio personale con ciascun richiedente a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità accertante può farsi assistere nello svolgimento del colloquio da personale delle autorità di altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui	***soppresso***

all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b).

Or. en

Emendamento 693
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ove risulti difficile all'atto pratico svolgere tempestivamente un colloquio personale con ciascun richiedente a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità accertante può farsi assistere nello svolgimento del colloquio da personale delle autorità di altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 694
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ove risulti difficile all'atto pratico svolgere tempestivamente un colloquio personale con ciascun richiedente a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità accertante può farsi	4. Ove risulti difficile all'atto pratico svolgere tempestivamente un colloquio personale con ciascun richiedente a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità accertante può farsi

assistere nello svolgimento del colloquio da ***personale delle autorità di altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e*** da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4***, lettera b)***.	assistere nello svolgimento del colloquio da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4 ***bis***.

Or. en

Motivazione

Soltanto agli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe essere consentito sostituire l'autorità accertante dello Stato membro competente ai fini dell'esame delle domande.

Emendamento 695
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ove risulti difficile all'atto pratico svolgere tempestivamente un colloquio personale con ciascun richiedente a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità accertante può farsi assistere nello svolgimento del colloquio da ***personale delle autorità di altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e da*** esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b).	4. Ove risulti difficile all'atto pratico svolgere tempestivamente un colloquio personale con ciascun richiedente a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità accertante può farsi assistere nello svolgimento del colloquio da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b)***, previa richiesta dell'autorità nazionale***.

Or. en

Motivazione

Il compito di condurre i colloqui personali dovrebbe essere affidato (quando richiesto dallo Stato) soltanto ad esperti inviati dall'EASO e nominati a tal fine, e non dalle autorità di altri Stati membri, poiché ciò rientra in uno dei principali ambiti di competenza di ciascuno Stato. L'assistenza, pertanto, dovrebbe essere fornita soltanto se richiesta ed esclusivamente tramite l'EASO. Il personale dell'autorità accertante è assistito da esperti inviati dall'Agenzia

dell'Unione europea per l'asilo soltanto in caso di un numero sproporzionato di domande e solo previa richiesta dell'autorità nazionale.

Emendamento 696
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il colloquio personale può essere omesso quando l'autorità accertante:	Il colloquio personale ***sul merito della domanda*** può essere omesso quando l'autorità accertante:

Or. fr

Emendamento 697
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La mancanza di un colloquio personale a norma della lettera b) non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante. Detta autorità dà al richiedente la possibilità effettiva di produrre ulteriori informazioni. In caso di dubbio circa lo stato del richiedente, l'autorità accertante consulta un professionista del settore medico per stabilire se il suo stato d'incapacità o d'impossibilità di sostenere il colloquio sia temporaneo o di lungo periodo.	La mancanza di un colloquio personale a norma della lettera b) non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante. Detta autorità dà al richiedente la possibilità effettiva di produrre ulteriori informazioni. In caso di dubbio circa lo stato del richiedente, l'autorità accertante consulta un professionista del settore medico per stabilire se il suo stato d'incapacità o d'impossibilità di sostenere il colloquio sia temporaneo o di lungo periodo. ***Se, a seguito della consultazione di detto professionista del settore medico, è palese che lo stato d'incapacità o d'impossibilità di sostenere il colloquio del richiedente è temporaneo, l'autorità accertante rinvia il colloquio personale fino al momento in cui il richiedente è in***

grado di sostenerlo.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non prevede che sia dato alcun seguito alla consultazione medica. È importante garantire che, ove possibile, il colloquio personale abbia luogo e che per ragioni mediche possa essere rinviato.

Emendamento 698
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La mancanza di un colloquio personale a norma della lettera b) non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante. Detta autorità dà al richiedente la possibilità effettiva di produrre ulteriori informazioni. In caso di dubbio circa lo stato del richiedente, l'autorità accertante ***consulta*** un professionista del settore medico per stabilire se il suo stato d'incapacità o d'impossibilità di sostenere il colloquio sia temporaneo o di lungo periodo.	La mancanza di un colloquio personale a norma della lettera b) non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante. Detta autorità dà al richiedente la possibilità effettiva di produrre ulteriori informazioni. In caso di dubbio circa lo stato del richiedente, l'autorità accertante ***può consultare*** un professionista del settore medico per stabilire se il suo stato d'incapacità o d'impossibilità di sostenere il colloquio sia temporaneo o di lungo periodo.

Or. en

Emendamento 699
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La persona che conduce il colloquio ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi l'origine culturale,	6. La persona che conduce il colloquio ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi l'origine culturale,

l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la vulnerabilità del richiedente. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che possa essere stato torturato in passato.	l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere***, l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali*** e la vulnerabilità del richiedente ***nonché la situazione nel suo paese d'origine***. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali ***il fatto di essere sopravvissuto a un naufragio o*** indicazioni del fatto che possa essere stato torturato in passato ***o che possa essere stato vittima di tratta o di qualsiasi forma di violenza fondata sull'orientamento sessuale o sul genere***.

Or. en

Emendamento 700
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La persona che conduce il colloquio ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda***, compresi l'origine culturale, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la vulnerabilità del richiedente***. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che possa essere stato torturato in passato.	6. La persona che conduce il colloquio ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che possa essere stato torturato in passato.

Or. en

Emendamento 701

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La persona che conduce il colloquio ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi l'origine culturale, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la vulnerabilità del richiedente. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che possa essere stato torturato in passato.	6. La persona che conduce il colloquio ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi ***la situazione regnante nel paese d'origine,*** l'origine culturale, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la vulnerabilità del richiedente. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che possa essere stato torturato in passato.

Or. en

Motivazione

Quest'aggiunta riflette la formulazione utilizzata all'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), della proposta.

Emendamento702
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La persona che conduce il colloquio ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi l'origine culturale, l'età, il genere***, l'orientamento sessuale, l'identità di genere*** e la vulnerabilità del richiedente. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì	6. La persona che conduce il colloquio ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi l'origine culturale, l'età, il genere e la vulnerabilità del richiedente. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei

acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che possa essere stato torturato in passato.	problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che possa essere stato torturato in passato.

Or. bg

Emendamento 703
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti, compresi gli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, ha preliminarmente ricevuto una formazione specifica comprendente gli elementi elencati all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo), tra cui in tema di diritto internazionale dei diritti umani, diritto dell'Unione in materia di asilo e norme sull'accesso alla procedura di protezione internazionale, anche in riferimento alle persone che potrebbero necessitare di garanzie procedurali ***particolari***.	7. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti, compresi gli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, ha preliminarmente ricevuto una formazione specifica comprendente gli elementi elencati all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo), tra cui in tema di diritto internazionale dei diritti umani, diritto dell'Unione in materia di asilo e norme sull'accesso alla procedura di protezione internazionale, anche in riferimento alle persone che potrebbero necessitare di garanzie procedurali ***specifiche***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rende la terminologia conforme alla posizione del Parlamento europeo su altri strumenti del sistema comune europeo d'asilo, in particolare la direttiva accoglienza.

Emendamento 704
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per il colloquio personale è messo a disposizione un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona che conduce il colloquio. Il colloquio si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che comprende e nella quale è in grado di comunicare chiaramente.	Per il colloquio personale è messo a disposizione un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona che conduce il colloquio. ***L'interprete ha le competenze per tradurre adeguatamente le dichiarazioni relative al contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi l'origine culturale, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali e la vulnerabilità del richiedente, evitando espressioni scorrette, stereotipate e sprezzanti.*** Il colloquio si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che comprende e nella quale è in grado di comunicare chiaramente.

Or. en

Emendamento 705
Laura Ferrara

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Su istanza del richiedente l'autorità accertante provvede a che il personale che conduce il colloquio e l'interprete siano dello stesso sesso del richiedente, nei limiti del possibile e a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che l'istanza si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo esauriente.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 706
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Su istanza del richiedente l'autorità accertante provvede a che il personale che conduce il colloquio e l'interprete siano dello stesso sesso del richiedente***, *nei limiti del possibile e a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che l'istanza si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo esauriente***.	Su istanza del richiedente l'autorità accertante provvede a che il personale che conduce il colloquio e l'interprete siano dello stesso sesso del richiedente.

Or. en

Emendamento 707
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Su istanza del richiedente l'autorità accertante ***provvede*** a che il personale che conduce il colloquio e l'interprete siano dello stesso sesso del richiedente, nei limiti del possibile e a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che l'istanza si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo esauriente.	Su istanza del richiedente l'autorità accertante ***può provvedere*** a che il personale che conduce il colloquio e l'interprete siano dello stesso sesso del richiedente, nei limiti del possibile e a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che l'istanza si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo esauriente.

Or. bg

Emendamento 708
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Su istanza del richiedente l'autorità accertante provvede a che il personale che conduce il colloquio e l'interprete siano dello stesso sesso del richiedente, nei limiti del possibile ***e a meno che*** l'autorità accertante ***abbia motivo di ritenere che l'istanza si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente*** di ***presentare i motivi della sua domanda in modo esauriente***.	L'autorità accertante provvede a che il personale che conduce il colloquio e l'interprete siano dello stesso sesso del richiedente, nei limiti del possibile**.** L'autorità accertante ***e l'interprete hanno già ricevuto una formazione specifica sul diritto internazionale in materia*** di ***asilo e sull'identificazione delle vittime di tratta, tortura e violenza basata sull'orientamento sessuale e sul genere***.

Or. en

Emendamento 709
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. La mancanza di un colloquio personale non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 710
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. La mancanza di un colloquio personale non osta a che l'autorità	9. ***Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 11, paragrafo 1, e a***

accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.	***condizione che siano stati compiuti sforzi sufficienti per garantire che al richiedente sia stata data la possibilità di effettuare un colloquio personale,*** la mancanza di un colloquio personale non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

Sebbene si possa accettare che alcune decisioni siano prese senza il colloquio personale, gli articoli 11 e 12 sanciscono che il richiedente ha diritto a tale colloquio e che le autorità accertanti devono compiere sforzi sufficienti per garantire che il colloquio personale abbia luogo, prima che una decisione possa essere presa senza un colloquio personale.

Emendamento 711
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. La mancanza di un colloquio personale non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.	9. La mancanza di un colloquio personale***, omesso a norma del paragrafo 5,*** non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 5 del presente articolo stabilisce le ragioni accettabili per omettere il colloquio. A fini di chiarezza legislativa, appare sensato collegare a tale paragrafo il diritto dell'autorità accertante di prendere una decisione senza aver condotto un colloquio.

Emendamento 712
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità accertante o ***altra autorità o esperto*** che ***l'assiste*** o che ***conduce*** il colloquio personale ***redige*** un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione dello stesso.	1. L'autorità accertante o ***gli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4 bis,*** che ***l'assistono*** o che ***conducono*** il colloquio personale ***redigono*** un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione dello stesso.

Or. en

Motivazione

Soltanto agli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe essere consentito sostituire l'autorità accertante dello Stato membro competente ai fini dell'esame delle domande.

Emendamento 713
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità accertante o altra autorità o esperto che l'assiste o che conduce il colloquio personale redige un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione dello stesso.	1. L'autorità accertante o altra autorità o esperto che l'assiste o che conduce il colloquio personale redige un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione dello stesso. ***Al richiedente è fornita una copia del verbale.***

Or. en

Emendamento 714
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità accertante ***o altra autorità o esperto che l'assiste o*** che conduce il colloquio personale redige un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, ***o*** una trascrizione dello stesso.	1. L'autorità accertante che conduce il colloquio personale redige un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale in cui figurino tutti gli elementi sostanziali ***e*** una trascrizione dello stesso.

Or. en

Emendamento 715
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora o audiovisiva. Il richiedente è informato in anticipo di tale registrazione.	2. Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora o audiovisiva. Il richiedente è informato in anticipo di tale registrazione ***e della sua finalità. Tuttavia, se il richiedente è un minore, l'interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nella decisione che stabilisce se effettuare una registrazione sonora o audiovisiva del colloquio personale***.

Or. en

Motivazione

Il richiedente deve essere informato della finalità della registrazione. Nel caso di minori occorre decidere se è nell'interesse superiore del minore effettuare una registrazione sonora o audiovisiva del colloquio.

Emendamento 716
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora o audiovisiva. Il richiedente è informato in anticipo di tale registrazione.	2. Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora o audiovisiva. Il richiedente è informato in anticipo di tale registrazione ***ed è richiesto il suo consenso***.

Or. en

Emendamento 717
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora o audiovisiva. Il richiedente è informato in anticipo di tale registrazione.	2. Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora o audiovisiva. Il richiedente è informato in anticipo di tale registrazione ***e fornisce il suo consenso***.

Or. en

Emendamento 718
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora ***o audiovisiva***. Il richiedente è informato in anticipo di tale registrazione.	2. Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora. Il richiedente è informato in anticipo di tale registrazione ***e dell'uso che sarà fatto della stessa***.

Or. en

Emendamento 719
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al richiedente è data la possibilità di formulare osservazioni o fornire chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione***,*** ***al termine del colloquio personale o*** entro un termine specifico prima che l'autorità accertante adotti una decisione***. A tale scopo il richiedente è informato del contenuto integrale*** del verbale ***o degli elementi sostanziali della trascrizione, ove necessario con*** l'assistenza di un ***interprete***. Al richiedente è quindi chiesto di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione riflette correttamente il colloquio personale.	3. Al richiedente è data la possibilità di formulare osservazioni o fornire chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione entro un termine specifico prima che l'autorità accertante adotti una decisione ***e dopo aver ricevuto una copia*** del verbale***, tradotta in una lingua che comprende, e*** l'assistenza di un ***avvocato***. Al richiedente è quindi chiesto di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione riflette correttamente il colloquio personale ***e gli è concessa la possibilità di integrare elementi, rettificarlo e verificare l'avvenuto inserimento di tali integrazioni e/o correzioni al verbale del colloquio***.

Or. en

Emendamento 720
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al richiedente è data la possibilità di formulare osservazioni o fornire chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione, al	3. Al richiedente è data la possibilità di formulare osservazioni o fornire chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi ***o altri errori fattuali*** contenuti nel verbale o

termine del colloquio personale o entro un termine specifico prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo il richiedente è informato del contenuto integrale del verbale o degli elementi sostanziali della trascrizione, ove necessario con l'assistenza di un interprete. Al richiedente è quindi chiesto di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione riflette correttamente il colloquio personale.	nella trascrizione, al termine del colloquio personale o entro un termine specifico prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo il richiedente è informato del contenuto integrale del verbale o degli elementi sostanziali della trascrizione, ove necessario con l'assistenza di un interprete. Al richiedente è quindi chiesto di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione riflette correttamente il colloquio personale.

Or. en

Emendamento 721
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al richiedente è data la possibilità di formulare osservazioni o fornire chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale ***o*** nella trascrizione, al termine del colloquio personale o entro un termine specifico prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo il richiedente è informato del contenuto integrale del verbale ***o*** degli elementi sostanziali della trascrizione, ove necessario con l'assistenza di un interprete. Al richiedente è quindi chiesto di confermare che il contenuto del verbale ***o*** della trascrizione riflette correttamente il colloquio personale.	3. Al richiedente è data la possibilità di formulare osservazioni o fornire chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale ***e*** nella trascrizione, al termine del colloquio personale o entro un termine specifico prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo il richiedente è informato del contenuto integrale del verbale ***e*** degli elementi sostanziali della trascrizione, ove necessario con l'assistenza di un interprete. Al richiedente è quindi chiesto di confermare che il contenuto del verbale ***e*** della trascrizione riflette correttamente il colloquio personale.

Or. en

Motivazione

Appare sensato che i richiedenti abbiano diritto a formulare osservazioni e fornire chiarimenti sia sul verbale che sulla trascrizione.

Emendamento 722
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il richiedente e il ***suo*** avvocato o altro consulente legale ***hanno*** accesso al verbale ***o*** alla trascrizione e alla registrazione prima che l'autorità accertante adotti una decisione.	5. ***L'autorità accertante provvede a che*** il richiedente e***/o*** il ***tutore,*** avvocato o altro consulente legale ***che lo rappresenta abbiano*** accesso al verbale***,*** alla trascrizione e alla registrazione ***non appena possibile dopo il colloquio, e in ogni caso in tempo utile*** prima che l'autorità accertante adotti una decisione.

Or. en

Motivazione

Il chiarimento è volto a garantire che i richiedenti abbiano accesso ai documenti fondamentali sui quali si baseranno le decisioni sulla domanda.

Emendamento 723
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il richiedente e il suo avvocato ***o altro consulente legale*** hanno accesso al verbale o alla trascrizione e alla registrazione prima che l'autorità accertante adotti una decisione.	5. Il richiedente e il suo avvocato hanno accesso al verbale o alla trascrizione e alla registrazione prima che l'autorità accertante adotti una decisione.

Or. en

Emendamento 724
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se la domanda è esaminata con procedura d'esame accelerata, l'autorità accertante può concedere l'accesso al verbale o alla trascrizione della registrazione contemporaneamente alla decisione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 725
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se la domanda è esaminata con procedura d'esame accelerata, l'autorità accertante può concedere l'accesso al verbale o alla trascrizione della registrazione contemporaneamente alla decisione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 726
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Se*** la domanda ***è*** esaminata con procedura d'esame accelerata, l'autorità accertante può concedere l'accesso al verbale o alla trascrizione della	6. ***Qualora*** la domanda ***fosse*** esaminata con procedura d'esame accelerata, l'autorità accertante può concedere l'accesso al verbale o alla

registrazione ***contemporaneamente alla*** decisione.	trascrizione della registrazione ***al momento della*** decisione.

Or. fr

Emendamento 727
Miltiadis Kyrkos

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se la domanda è esaminata con procedura d'esame accelerata, l'autorità accertante può concedere l'accesso al verbale o alla trascrizione della registrazione ***contemporaneamente alla*** decisione.	6. Se la domanda è esaminata con procedura d'esame accelerata, l'autorità accertante può concedere l'accesso al verbale o alla trascrizione della registrazione ***prima della*** decisione.

Or. en

Emendamento 728
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'autorità competente conserva la registrazione o la trascrizione per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo ***o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro***.	7. L'autorità competente conserva la registrazione o la trascrizione per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo.

Or. en

Emendamento 729
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'autorità competente conserva la registrazione o la trascrizione per ***dieci anni*** a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.	7. L'autorità competente conserva la registrazione o la trascrizione per ***un anno*** a decorrere dalla data della decisione definitiva ***sulla domanda, compresi tutti i gradi d'impugnazione***. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

Nel contesto delle domande reiterate, è possibile che una registrazione del colloquio personale sia utile dopo che è stata presa una decisione definitiva sulla domanda. Tuttavia, dati i limiti temporali generali per la gestione delle domande, in particolare quelle reiterate, non si capisce perché la registrazione dovrebbe essere conservata per dieci anni. Un periodo di un anno, dopo che la decisione definitiva è stata adottata, appare più che sufficiente.

Emendamento 730
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'autorità competente conserva la registrazione ***o*** la trascrizione per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se ***riguarda*** una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.	7. L'autorità competente conserva la registrazione ***e*** la trascrizione per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata ***e la trascrizione è distrutta*** alla scadenza di detto periodo o, se ***riguardano*** una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza

dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 731
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***L'autorità competente conserva la*** registrazione o ***la*** trascrizione ***per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva***. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.	7. ***La determinazione del periodo di conservazione della*** registrazione o ***della*** trascrizione ***rientra fra le competenze degli Stati membri***. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. hu

Emendamento 732
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'autorità competente conserva la registrazione o la trascrizione per ***dieci*** anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.	7. L'autorità competente conserva la registrazione o la trascrizione per ***due*** anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 733
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'autorità competente conserva la registrazione o la trascrizione per ***dieci*** anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.	7. L'autorità competente conserva la registrazione o la trascrizione per ***cinque*** anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

Il periodo più breve di conservazione dei dati corrisponde ai nuovi periodi di conservazione dei dati approvati nella posizione del PE su Eurodac.

Emendamento 734
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente ha diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda in ciascuna fase della procedura.	1. ***Non appena la domanda di protezione internazionale è stata registrata dalle autorità competenti a norma dell'articolo 27,*** il richiedente ha diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda in ciascuna fase della procedura.

Or. en

Motivazione

Il richiedente deve essere assistito e rappresentato da un avvocato in tempo utile prima di presentare la sua domanda (conformemente alla procedura in tre fasi prevista nella proposta della Commissione). Non appena lo Stato membro ha registrato la domanda, il richiedente dovrebbe aver diritto di essere assistito e rappresentato da un avvocato.

Emendamento 735
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente ha diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato ***o altro consulente legale***, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda in ciascuna fase della procedura.	1. Il richiedente ha diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda in ciascuna fase della procedura.

Or. en

Emendamento 736
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatto salvo il diritto di scegliere un avvocato o altro consulente legale a proprie spese, il richiedente può chiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite a norma degli articoli da 15 a 17. Il richiedente è informato del suo diritto di richiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.	2. Fatto salvo il diritto di scegliere un avvocato o altro consulente legale a proprie spese, il richiedente può chiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite a norma degli articoli da 15 a 17. ***Non appena la domanda di protezione internazionale è stata registrata dalle autorità competenti a norma dell'articolo 27,*** il richiedente è informato del suo diritto di richiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e

la rappresentanza legali gratuite.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con l'emendamento all'articolo 14, paragrafo 1.

Emendamento 737
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatto salvo il diritto di scegliere un avvocato o altro consulente legale a proprie spese, il richiedente può chiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite a norma degli articoli da 15 a 17. Il richiedente è informato del suo diritto di richiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.	2. Fatto salvo il diritto di scegliere un avvocato o altro consulente legale a proprie spese, il richiedente può chiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite a norma degli articoli da 15 a 17. Il richiedente è informato ***in maniera efficace, non appena possibile e al più tardi all'atto della registrazione della domanda,*** del suo diritto di richiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Or. en

Emendamento 738
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatto salvo il diritto di scegliere un avvocato o altro consulente legale a proprie spese, il richiedente può chiedere in	2. Fatto salvo il diritto di scegliere un avvocato o altro consulente legale a proprie spese, il richiedente può chiedere in

ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite a norma degli articoli da 15 a 17. Il richiedente è informato del suo diritto di richiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.	ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite a norma degli articoli da 15 a 17. Il richiedente è informato del suo diritto di richiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite***, non appena è stata manifestata la volontà di ottenere protezione internazionale***.

Or. en

Emendamento 739
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatto salvo il diritto di scegliere un avvocato o altro consulente legale a proprie spese, il richiedente può chiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite a norma degli articoli da 15 a 17. Il richiedente è informato del suo diritto di richiedere ***in ciascuna*** fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.	2. Fatto salvo il diritto di scegliere un avvocato o altro consulente legale a proprie spese, il richiedente può chiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite a norma degli articoli da 15 a 17. Il richiedente è informato del suo diritto di richiedere ***nella*** fase della procedura ***d'impugnazione*** l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri l'assistenza legale gratuita non è fornita a livello amministrativo.

Emendamento 740
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatto salvo il diritto di scegliere un	2. Fatto salvo il diritto di scegliere un

avvocato o altro consulente legale a proprie spese, il richiedente può chiedere ***in ciascuna*** fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite a norma degli articoli da 15 a 17. Il richiedente è informato del suo diritto di richiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.	avvocato o altro consulente legale a proprie spese, il richiedente può chiedere ***nella*** fase ***d'impugnazione*** della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite a norma degli articoli da 15 a 17. Il richiedente è informato del suo diritto di richiedere ***nella*** fase ***d'impugnazione*** della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Or. en

Emendamento 741
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su istanza del richiedente lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.	1. ***Non appena la domanda di protezione internazionale è stata registrata dalle autorità competenti a norma dell'articolo 27,*** su istanza del richiedente lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con l'emendamento all'articolo 14, paragrafo 1.

Emendamento 742
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Su istanza del richiedente*** lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.	1. Lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V***, non appena possibile dopo che è stata manifestata la volontà di ottenere protezione internazionale e, in ogni caso, entro due giorni da detta manifestazione***.

Or. en

Emendamento 743
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su istanza del richiedente lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.	1. Su istanza del richiedente***, e al più presto dopo che la domanda è stata presentata,*** lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.

Or. en

Emendamento 744
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su istanza del richiedente lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella ***procedura amministrativa prevista al capo***	1. Su istanza del richiedente lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione prevista al capo

III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.	V.

Or. en

Emendamento 745
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su istanza del richiedente lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella ***procedura amministrativa prevista al capo III e nella*** procedura ***d'impugnazione prevista al capo V***.	1. Su istanza del richiedente lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite ***per gli aspetti relativi alla domanda in tutte le fasi della*** procedura.

Or. en

Motivazione

L'assistenza legale gratuita dovrebbe essere disponibile in tutte le fasi della procedura.

Emendamento 746
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su istanza del richiedente lo Stato membro ***fornisce*** assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.	1. Su istanza del richiedente lo Stato membro ***può fornire*** assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.

Or. ro

Emendamento 747

Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Su istanza del richiedente lo*** Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.	1. Lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.

Or. en

Emendamento 748
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini della procedura amministrativa l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite comprendono almeno:	***soppresso***
(a) la comunicazione di informazioni sulla procedura alla luce della situazione personale del richiedente;	
(b) l'assistenza per la stesura della domanda e la preparazione del colloquio personale, se necessario anche la partecipazione al colloquio personale;	
(c) la spiegazione dei motivi di una decisione di rifiuto di riconoscimento della protezione internazionale e delle relative conseguenze, così come informazioni sui mezzi per impugnarla.	

Or. en

Emendamento 749
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini della procedura ***amministrativa*** l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite comprendono almeno:	2. Ai fini della procedura ***d'impugnazione*** l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite comprendono almeno:

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri l'assistenza legale gratuita non è fornita a livello amministrativo.

Emendamento 750
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-a) l'assistenza nella preparazione e presentazione della domanda a norma dell'articolo 28;

Or. en

Motivazione

È importante precisare che il richiedente ha diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali prima della presentazione della domanda, poiché si tratta di un'importante fase amministrativa della procedura.

Emendamento 751
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'assistenza per la stesura della domanda e la preparazione del colloquio personale, ***se necessario*** anche la partecipazione al colloquio personale;	(b) l'assistenza per la stesura della domanda e la preparazione del colloquio personale, anche la partecipazione al colloquio personale;

Or. en

Motivazione

È importante garantire sempre la possibilità dell'assistenza legale per partecipare al colloquio personale.

Emendamento 752
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'assistenza per la stesura della domanda e la preparazione del colloquio personale, ***se necessario*** anche la partecipazione al colloquio personale;	(b) l'assistenza per la stesura della domanda e la preparazione del colloquio personale, anche la partecipazione al colloquio personale;

Or. en

Emendamento 753
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'assistenza per la stesura della domanda e la preparazione del colloquio	(b) l'assistenza per la stesura della domanda e la preparazione del colloquio

personale, ***se necessario anche*** la partecipazione al colloquio personale;	personale, ***e*** la partecipazione al colloquio personale;

Or. en

Emendamento 754
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa può essere esclusa se:	***soppresso***
(a) il richiedente dispone di risorse sufficienti;	
(b) la domanda non è considerata avere prospettive concrete di successo;	
(c) i tratta di una domanda reiterata.	

Or. en

Emendamento 755
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa può essere esclusa se:	***soppresso***
(a) il richiedente dispone di risorse sufficienti;	
(b) la domanda non è considerata avere prospettive concrete di successo;	

(c) i tratta di una domanda reiterata.

Or. en

Emendamento 756
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa può essere esclusa se:	***soppresso***
(a) il richiedente dispone di risorse sufficienti;	
(b) la domanda non è considerata avere prospettive concrete di successo;	
(c) i tratta di una domanda reiterata.	

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri l'assistenza legale gratuita non è fornita a livello amministrativo.

Emendamento 757
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la domanda non è considerata avere prospettive concrete di successo;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Vi è il rischio che tale disposizione sia interpretata in senso troppo ampio dalle autorità e andrebbe quindi eliminata.

Emendamento 758
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la domanda non è considerata avere prospettive concrete di successo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 759
Péter Niedermüller, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la domanda non è considerata avere prospettive concrete di successo;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è perfettamente in linea con la posizione adottata dal Parlamento sulla direttiva accoglienza.

Emendamento 760
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la domanda ***non*** è considerata ***avere*** prospettive ***concrete*** di successo;	(b) la domanda è considerata ***palesemente priva degli elementi sostanziali e quindi non ha*** prospettive di successo;

Or. en